



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Ufficio federale dell'ambiente**

**Messaggio concernente l'approvazione del Protocollo di Nagoya  
sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione  
dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Protocollo di Nagoya)  
e la sua attuazione (legge federale sulla protezione della natura e  
del paesaggio)**

**Rapporto sui risultati della procedura di consultazione  
(16 maggio 2012 – 6 settembre 2012)**

**Berna, 2 aprile 2013**

## **Compendio**

Il Protocollo di Nagoya disciplina l'accesso alle risorse genetiche e l'equa condivisione dei benefici, attuando il terzo obiettivo della Convenzione sulla diversità biologica. La Svizzera l'ha firmato l'11 maggio 2011 e per poterlo ratificare deve adeguare alcune leggi. La ratifica e i corrispondenti adeguamenti giuridici sono stati oggetto di una procedura di consultazione indetta dal Consiglio federale tra maggio e settembre 2012, a cui sono stati invitati a partecipare 203 destinatari. Si sono pronunciati sul progetto 74 di questi destinatari nonché altri sei partecipanti. Tra i complessivamente 80 partecipanti figurano:

- 24 Cantoni
- 5 partiti rappresentati nell'Assemblea federale
- 2 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
- 4 associazioni mantello dell'economia
- 12 organizzazioni protezione dell'ambiente e cooperazione allo sviluppo
- 18 altre associazioni economiche e specializzate
- 8 organizzazioni della scienza e della ricerca
- 2 commissioni
- 5 imprese interessate dal progetto

### ***L'ampia maggioranza dei partecipanti approva il progetto***

Il progetto è approvato da 62 degli 80 partecipanti. In sette casi il progetto è respinto e in 11 casi si rinuncia a una presa di posizione. L'ampia maggioranza, 90% circa, è quindi favorevole alla ratifica del Protocollo di Nagoya e alle presenti modifiche della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). In otto casi all'approvazione non è associata alcuna richiesta o osservazione. 54 partecipanti approvano il progetto, ma formulano osservazioni, aggiunte, richieste o riserve su singoli punti. Il progetto ottiene una netta maggioranza sia tra i Cantoni, sia tra le associazioni economiche e le organizzazioni specializzate, le imprese interessate nonché le organizzazioni di protezione. Due partiti su cinque vi si oppongono.

### ***I principali motivi di approvazione sono i seguenti:***

- La ratifica aumenta la certezza del diritto, garantisce l'accesso alle risorse genetiche all'estero a lungo termine e avrà effetti favorevoli sulla ricerca e sull'economia in Svizzera.
- L'obbligo di diligenza e l'obbligo di notifica al momento dell'autorizzazione d'immissione in commercio o della commercializzazione costituiscono due strumenti adeguati ed efficaci per attuare il Protocollo di Nagoya.
- Il progetto consente la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate a esse, contribuendo così alla conservazione della biodiversità a livello globale.

### ***I principali motivi di rifiuto sono i seguenti:***

- La ratifica non offre alcun vantaggio alla Svizzera. In particolare non garantisce l'accesso alle risorse genetiche all'estero.
- Il progetto addossa un maggior onere amministrativo alla ricerca, alle imprese e all'amministrazione.
- L'impatto favorevole sulla conservazione della biodiversità a livello globale è considerato illusorio.

### ***Le principali richieste dei favorevoli sono le seguenti:***

- Il campo di applicazione materiale del progetto non è abbastanza chiaro e va precisato e limitato ulteriormente.
- Per il campo di applicazione temporale è determinante il momento dell'utilizzazione delle risorse genetiche e non il momento dell'accesso.
- Occorre inoltre precisare cosa s'intende per giusta ed equa condivisione dei benefici. Da un lato è attirata l'attenzione sul fatto che secondo il Protocollo è determinante che siano state negoziate disposizioni concernenti la giusta ed equa condivisione dei benefici. Dall'altro è rivendicata una verifica materiale della condivisione dei benefici.

**Indice**

<b>1. Oggetto della procedura di consultazione</b>	<b>1</b>
<b>2. Invito e partecipazione alla consultazione</b>	<b>2</b>
2.1. Introduzione	2
2.2. Reazioni dei destinatari	2
2.3. Pareri di organizzazioni non contattate	3
<b>3. Pareri sulla ratifica del Protocollo di Nagoya e pareri generali sul progetto</b>	<b>4</b>
3.1. Introduzione	4
3.2. Cantoni	4
3.3. Partiti	4
3.4. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	5
3.5. Associazioni mantello nazionali dell'economia	5
3.6. Altre organizzazioni e ambienti interessati	5
<b>4. Pareri sulle singole modifiche della legge</b>	<b>9</b>
4.1. Introduzione	9
4.2. Ingresso	9
4.3. Art. 1 frase introduttiva e lett. d <sup>bis</sup> (nuova)	9
4.4. Art. 23n Obbligo di diligenza (nuovo)	10
4.5. Art. 23o Obbligo di notifica (nuovo)	14
4.6. Art. 23p Conoscenze tradizionali (nuovo)	17
4.7. Art. 23q Risorse genetiche in Svizzera (nuovo)	18
4.8. Art. 24a Disposizioni penali	18
4.9. Art. 24f Competenze esecutive dei Cantoni (nuovo)	19
4.10. Art. 24g Vigilanza e coordinamento da parte della Confederazione (nuovo)	20
4.11. Art. 24h Competenze esecutive della Confederazione (nuovo)	20
4.12. Art. 25d Disposizione transitoria della modifica del ... (nuovo)	21
<b>5. Richieste e osservazioni sul messaggio</b>	<b>22</b>
<b>6. Allegato: elenco dei destinatari e dei partecipanti</b>	<b>24</b>

## 1. Oggetto della procedura di consultazione

Il Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Nagoya), adottato il 29 ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone, dalla decima Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity, CBD), rappresenta un evento storico nella regolamentazione dell'accesso alle risorse genetiche e dell'equa condivisione dei benefici (Access and Benefit-Sharing, ABS). Esso serve da un lato ad attuare il terzo obiettivo della CBD, la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, e dall'altro ad agevolare l'accesso alle risorse genetiche nonché ad aumentare la certezza del diritto nell'ambito dell'utilizzazione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate a esse. Il Protocollo di Nagoya contribuirà inoltre alla conservazione della diversità biologica su scala globale e all'uso sostenibile dei suoi componenti.

La Svizzera ha firmato il Protocollo presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York l'11 maggio 2011, in occasione della cerimonia di firma, con riserva di ratifica. Finora il Protocollo è stato firmato da 92 Parti, tra cui l'UE e 24 dei suoi Stati membri. Il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica; finora il Protocollo è stato ratificato da 15 Stati<sup>1</sup>.

Il presente progetto mira a creare i presupposti per la ratifica del Protocollo di Nagoya. Per l'attuazione del Protocollo di Nagoya in Svizzera sono necessari adeguamenti puntuali nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e adeguamenti corrispondenti a livello di ordinanza. Con questi ritocchi, la Svizzera introdurrà un obbligo di diligenza affinché coloro che, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizzano risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a esse o traggono benefici diretti dalla loro utilizzazione (in breve gli utenti) rispettino le norme interne in materia di ABS delle Parti che mettono a disposizione tali risorse (in breve i Paesi fornitori) e condividano i benefici ottenuti in modo giusto ed equo. La Svizzera istituirà inoltre un servizio centrale in seno all'UFAM a cui sarà notificato il rispetto dell'obbligo di diligenza prima dell'immissione sul mercato o della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sulle risorse genetiche utilizzate o su conoscenze tradizionali associate a esse (obbligo di notifica) e designerà altri servizi presso i quali sarà verificato il rispetto dell'obbligo di notifica. Infine la Svizzera avrà la possibilità di subordinare l'accesso alle risorse genetiche entro i confini nazionali a una notifica o autorizzazione e a un accordo concernente la condivisione dei benefici e la Confederazione potrà sostenere la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche locali. Le disposizioni esecutive e penali della LPN saranno adeguate di conseguenza.

Con la ratifica, la Svizzera potrà contribuire ad agevolare e garantire a lungo termine l'accesso alle risorse genetiche. La ratifica del Protocollo consentirà inoltre di condividere in modo giusto ed equo i benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse o delle conoscenze tradizionali associate a esse – la biodiversità sarà conservata su scala globale e i suoi componenti saranno utilizzati in modo sostenibile. Infine aumenterà la certezza del diritto nell'ambito dell'utilizzazione di tali risorse o conoscenze, in modo da contrastarne l'acquisizione e l'utilizzazione illegali – la cosiddetta «biopirateria».

---

<sup>1</sup> Elenco degli Stati che hanno firmato o già ratificato il Protocollo: <http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/>

## 2. Invito e partecipazione alla consultazione

### 2.1. Introduzione

La procedura di consultazione sul decreto federale che approva il Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Protocollo di Nagoya) e lo attua (modifica della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio) è stata avviata il 16 maggio 2012 ed è durata fino al 6 settembre 2012. Sono stati contattati complessivamente 203 destinatari<sup>2</sup>. Sono pervenuti i pareri di 74 dei destinatari contattati nonché di altri sei partecipanti, per un totale di 80 partecipanti.

### 2.2. Reazioni dei destinatari

#### **Cantoni**

Sul progetto si sono pronunciati tutti i Cantoni tranne i Cantoni del Ticino e di Appenzello interno.

#### **Partiti**

Sono stati contattati tutti i 12 partiti rappresentati nell'Assemblea federale. Si sono pronunciati il PEV, il PLR, il Partito ecologista svizzero (PES), l'UDC nonché il PSS.

#### **Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna**

L'Associazione dei Comuni svizzeri e l'Unione delle città svizzere hanno rinunciato espressamente a prendere posizione.

#### **Associazioni mantello nazionali dell'economia**

Delle otto associazioni mantello dell'economia contattate hanno risposto in quattro: economiesuisse, l'Unione sindacale svizzera (USS), l'Unione svizzera degli imprenditori (USI) nonché l'Unione svizzera dei contadini (Unione dei contadini). L'USS e l'USI hanno tuttavia rinunciato a un parere, non essendo toccati dal progetto.

#### **Altre organizzazioni e ambienti interessati**

Delle altre organizzazioni e degli altri ambienti interessati contattati hanno inviato un parere i seguenti partecipanti:

- organizzazioni di protezione dell'ambiente e cooperazione allo sviluppo (organizzazioni di protezione): Basler Appell gegen Gentechnologie (Basler Appell), Dichiarazione di Berna (EvB), Gesellschaft für bedrohte Völker – Schweiz (GfbV), Greenpeace Svizzera (Greenpeace), Fondazione Max Havelaar Svizzera (Max Havelaar), Mountain Wilderness (MW), Pro Natura, SAVE Foundation (Safeguard for Agricultural Varieties in Europe), Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/BirdLife Svizzera (ASPU), Swissaid, Uniterre, WWF Svizzera (WWF)
- altre associazioni economiche e specializzate (altre associazioni): Associazione svizzera per la protezione della proprietà intellettuale (AIPPI), Bio Suisse, Eco Swiss, Farma Industria Ticino, Intergenerika, Interpharma, Schweizer Vereinigung für Samenhandel und Sortenschutz (Swiss-Seed), Associazione svizzera dei droghieri (ASD), Federazione svizzera dei produttori di cereali (FSPC), Scienceindustries, swisscleantech Association, SwissMEM, Federazione svizzera produttori di sementi (swisssem), Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwälte (VSP), zooschweiz
- organizzazioni della scienza e della ricerca: Accademie svizzere delle scienze<sup>3</sup>, Culture Collection of Switzerland (CCOS), Commissione svizzera per la coltivazione delle piante coltivate (CPC), Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica (FiBL), International Organisation for Biological Control

---

<sup>2</sup> Un elenco completo di tutti i destinatari e i partecipanti nonché una statistica raggruppata per categoria di destinatari figurano nell'allegato (n. 6).

<sup>3</sup> Le Accademie delle scienze si sono espresse anche a nome delle singole accademie contattate ASSM, SCNAT e SATW.

Schweiz (IOBC), Fondo nazionale svizzero (FNS), Stazione ornitologica svizzera (Stazione ornitologica)

- imprese: F. Hoffmann-La Roche AG (Roche), Federazione delle cooperative Migros (Migros), Novartis International AG (Novartis), Syngenta International AG (Syngenta)
- commissioni e istituzioni federali e cantonali (commissioni): Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP)

### **2.3. Pareri di organizzazioni non contattate**

Sul progetto si sono pronunciati spontaneamente anche altri sei partecipanti. Sono stati attribuiti ai gruppi tematici enumerati sopra come segue (questa classificazione è mantenuta nelle analisi che seguono):

- altre associazioni: Centre Patronal (CP), Federation des Pepinieristes-Viticulteurs Suisse (FPVS)
- organizzazioni della scienza e della ricerca: Universität Basel – Vizerektorat Forschung und Nachwuchsförderung, Université de Neuchâtel – Faculté de droit
- imprese: cosmetochem
- commissioni: Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU)

### 3. Pareri sulla ratifica del Protocollo di Nagoya e pareri generali sul progetto

#### 3.1. Introduzione

Il progetto è approvato da 62 degli 80 partecipanti. L'ampia maggioranza dei partecipanti è quindi favorevole alla ratifica del Protocollo di Nagoya e alla presente modifica della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). In otto casi all'approvazione non è associata alcuna richiesta o osservazione. 54 partecipanti approvano il progetto, ma formulano osservazioni, aggiunte, richieste o riserve su singoli punti. In sette casi il progetto è respinto. 11 partecipanti rinunciano a una presa di posizione o a un parere sul progetto.

Il progetto ottiene una netta maggioranza sia tra i Cantoni, sia tra le associazioni economiche e le organizzazioni specializzate, le imprese interessate nonché le organizzazioni di protezione. Due partiti su cinque vi si oppongono.

#### 3.2. Cantoni

21 Cantoni approvano il progetto: BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE, GE e JU. I Cantoni BE, OW, NW, AR, SG e GR approvano il progetto senza riserve. I restanti Cantoni favorevoli associano alla loro approvazione varie richieste di modifica o aggiunta nonché osservazioni. L'argomentazione del Consiglio federale, secondo cui il Protocollo di Nagoya aumenta la certezza del diritto nell'ambito dell'utilizzazione delle risorse genetiche e, con il principio della giusta ed equa condivisione dei benefici, promuove la conservazione della biodiversità a livello mondiale, è perlopiù condivisa.

La principale osservazione o la principale richiesta di modifica riguarda la collocazione degli adeguamenti. Dei Cantoni favorevoli, UR, SZ, FR, SH, SG, GE e JU suggeriscono di riesaminare l'opportunità di inserire gli adeguamenti nella LPN. ZG è contrario a un disciplinamento nella LPN. In genere si rileva che la legge sull'ingegneria genetica o la legge sulla protezione dell'ambiente nonché le relative ordinanze di applicazione sarebbero più adatte. Alcuni Cantoni sottolineano che è importante che la ratifica del Protocollo non comporti un grande ampliamento dei loro compiti esecutivi, come rilevato dal Consiglio federale nel messaggio (pag. 23).

I Cantoni ZH e GL respingono il progetto. Pur considerando «assolutamente auspicabile» disciplinare l'accesso alle risorse genetiche e la loro utilizzazione a livello mondiale, sono contrari al progetto, poiché temono restrizioni per i ricercatori e un onere esecutivo eccessivo. Ritengono inoltre che la LPN non sia l'atto giusto in cui inserire gli adeguamenti.

Il Cantone SO rinuncia a prendere posizione. I Cantoni TI e AI non hanno inviato alcun parere.

#### 3.3. Partiti

PEV, PES e PSS approvano il progetto con riserva. Condividono l'argomentazione del Consiglio federale, secondo cui il Protocollo di Nagoya aumenta la certezza del diritto nell'ambito dell'utilizzazione delle risorse genetiche e, con il principio della giusta ed equa condivisione dei benefici, promuove la conservazione della biodiversità a livello mondiale. Essi sostengono quindi la ratifica del Protocollo di Nagoya e la sua attuazione nella LPN. Il PSS approva la proposta pragmatica riguardante la procedura legislativa nella LPN. Auspica inoltre che la tematica dell'ABS sia inserita nei programmi della cooperazione allo sviluppo della SECO e della DSC. Tutti e tre i partiti chiedono però un rafforzamento del principio della condivisione dei benefici secondo il Protocollo di Nagoya. Per PES e PSS è importante che si impedisca effettivamente la cosiddetta «biopirateria», ovvero l'acquisto e l'utilizzazione illegali di risorse genetiche. I due partiti si associano al parere delle organizzazioni di protezione.

PLR e UDC respingono il progetto. Fanno valere il fatto che il presente disciplinamento comporta solo scarsi vantaggi, ma genera un notevole maggior onere amministrativo. Per il PLR comporta un aumento della burocrazia in particolare il punto focale a livello nazionale. Il PLR rileva inoltre che in Svizzera per quanto riguarda l'accesso alle risorse genetiche la certezza del diritto è già sufficiente. L'UDC dubita che la ratifica del Protocollo di Nagoya migliorerà l'accesso della Svizzera alle risorse genetiche provenienti da Paesi terzi e considera ingenuo pensare che l'approccio ABS contribuirà alla conservazione della biodiversità a livello mondiale.

### **3.4. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna**

L'Associazione dei Comuni svizzeri rinuncia espressamente a un parere. L'Unione delle città svizzere deplora di dover rinunciare a una presa di posizione per motivi di capacità, malgrado l'indubbia importanza del progetto.

### **3.5. Associazioni mantello nazionali dell'economia**

economiesuisse e Unione dei contadini approvano il progetto. economiesuisse è favorevole a un regime internazionale trasparente e attuabile, che assicuri l'accesso alle risorse genetiche e disciplini un'equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche. economiesuisse chiede però alcune precisazioni. In particolare occorre chiarire il campo di applicazione della regolamentazione. Unione dei contadini ricorda che secondo l'articolo 4 del Protocollo di Nagoya sono fatti salvi altri accordi internazionali e parte dal presupposto che, in virtù del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (IT-PGRFA), l'agricoltura sarà toccata solo marginalmente dall'attuazione del Protocollo di Nagoya.

### **3.6. Altre organizzazioni e ambienti interessati**

#### **3.6.1. Organizzazioni di protezione**

11 organizzazioni di protezione approvano il progetto (Basler Appell, EvB, GfbV, Greenpeace, Max Havelaar, Pro Natura, SAVE, Swissaid, ASPU, Uniterre, WWF). Sono favorevoli all'equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche. Accolgono quindi molto favorevolmente il fatto che la Svizzera sia uno dei primi Paesi industrializzati a portare avanti la ratifica del Protocollo di Nagoya e sostengono la proposta di attuare il Protocollo a livello nazionale nella LPN. Le organizzazioni di protezione vogliono però un rafforzamento del principio della condivisione dei benefici secondo il Protocollo di Nagoya e chiedono precisazioni puntuali, in modo tale da impedire effettivamente la «biopirateria» in Svizzera. Una legge che continui ad ammettere la biopirateria è controproducente per tutti e costituirebbe un ostacolo in particolare anche per la ricerca svizzera. MW rinuncia a un parere, non essendo toccata.

Tutte le organizzazioni di protezione dell'ambiente e cooperazione allo sviluppo, ad eccezione di MW e ASPU, si sono coordinate e hanno formulato pareri dello stesso tenore. Anche il parere di ASPU ricalca perlopiù i pareri delle altre 10 organizzazioni di protezione, ma non sottoscrive tutte le loro rivendicazioni.

#### **3.6.2. Altre associazioni**

Le altre associazioni sostengono il progetto ad ampia maggioranza. 11 dei 17 pareri pervenuti sono favorevoli. Quattro associazioni rinunciano a un parere. Due associazioni si oppongono al progetto.

swisscleantech Association e Farma Industria Ticino sostengono il progetto senza riserve. AIPPI, Bio Suisse, Intergenerika, Interpharma, Swiss-Seed, CPC, ASD, FSPC, Scienceindustries e FPVS sostengono il progetto, ma avanzano richieste di modifica.

AIPPI accoglie favorevolmente la ratifica del Protocollo di Nagoya e i suoi obiettivi. La revisione della legge proposta non raggiungerà tuttavia gli obiettivi menzionati dal Consiglio federale nella misura auspicata e comporterà un maggior onere per gli utenti. AIPPI critica in particolare il fatto che non viene migliorato l'accesso alle risorse genetiche in Paesi terzi e ritiene che in questo momento bisognerebbe disciplinare l'accesso alle risorse genetiche in Svizzera.

Per principio, Bio Suisse accoglie favorevolmente il progetto, che sicuramente contribuirà a una gestione corretta della biodiversità esistente, ad esempio nell'ambito dello scambio di sementi o dell'inclusione delle conoscenze tradizionali. L'approccio sembra però tendenzialmente molto statico-conservatore. Una gestione dinamica, orientata al futuro, dovrebbe dare risposte al seguente interrogativo: come generare e acquisire, moltiplicare, ampliare e trasmettere le conoscenze sulla diversità? Per il resto Bio Suisse si associa al parere delle organizzazioni di protezione e chiede le precisazioni menzionate sopra. Il principio della condivisione dei benefici secondo il Protocollo di Nagoya va rafforzato.

Interpharma e Intergenerika sostengono la ratifica e considerano il Protocollo di Nagoya una base solida. Sostengono segnatamente l'introduzione di un obbligo di diligenza e considerano praticabile il previsto obbligo di notifica. Chiedono però una rielaborazione del progetto e segnatamente una precisazione del campo di applicazione a livello della legge nonché misure per migliorare l'accesso alle risorse genetiche in Paesi terzi.

Scienceindustries e ASD accolgono favorevolmente gli obiettivi di massima del Protocollo di Nagoya e la loro attuazione in Svizzera. Sono però dell'opinione che siano necessari miglioramenti nell'ambito dell'attuazione giuridica. Occorre chiarire segnatamente il campo di applicazione delle disposizioni proposte.

CPC, che accoglie molto favorevolmente il fatto che la Svizzera ratifichi il Protocollo di Nagoya e adegui la LPN, sostiene il progetto, ma ha delle proposte di modifica su singoli punti.

FSPC sostiene il progetto. Parte dal presupposto che l'IT-PGRFA prevalga sul Protocollo di Nagoya e di conseguenza i suoi membri non siano toccati dal Protocollo. In particolare occorre garantire che i costitutori non debbano richiedere autorizzazioni presso due istituzioni.

Per principio FPVS accoglie favorevolmente la ratifica del Protocollo di Nagoya da parte della Svizzera. Il Protocollo è pur sempre stato firmato da 92 Stati. Per un Paese impegnato nella ricerca e nello sviluppo come la Svizzera, la garanzia a lungo termine dell'accesso alle risorse genetiche è auspicabile. L'attuazione del Protocollo attraverso la LPN è però discutibile.

Per principio Swiss-Seed è contraria a nuove prescrizioni, ma nel caso del Protocollo di Nagoya la Svizzera non deve sottrarsi alla ratifica per motivi di solidarietà e in quanto membro attivo della comunità internazionale. L'attuazione deve essere impostata in modo razionale ed economico. In particolare il nuovo servizio di notifica dovrà assumere la sua funzione solo dopo l'entrata in vigore del Protocollo di Nagoya.

Altre quattro associazioni rinunciano a un parere non essendo toccate (VSP, SwissMEM, Eco Swiss e zooschweiz). VSP rileva che non vi è alcuna necessità di intervento a livello di diritto dei brevetti. Giustamente, il nuovo obbligo di notifica sancito nella LPN non si applica alle domande di brevetto. zooschweiz parte dal presupposto che i permessi CITES di esportazione o i certificati di riesportazione del Paese di provenienza (art. III-V CITES) siano sufficienti quale prova della legalità dell'accesso alle risorse e rinuncia quindi a un parere.

CP è contrario sia alla ratifica, sia alla prevista attuazione del Protocollo nella LPN. Fa valere innanzitutto il fatto che finora nessuno Stato importante per il commercio internazionale di risorse genetiche ha ratificato Protocollo di Nagoya e con le linee guida di Bonn esistono già valide disposizioni per attuare l'ABS. In secondo luogo, la prevista attuazione nella LPN provocherebbe un ennesimo trasferimento di competenze in materia di natura e paesaggio a favore della Confederazione, non conforme con l'articolo 78 capoverso 1 Cost. In terzo luogo, anche con una ratifica del Protocollo non vi è alcuna garanzia che l'accesso alle risorse genetiche venga effettivamente semplificato per le imprese svizzere, dal momento che non vi è alcun diritto di accesso, mentre la condivisione dei benefici sarebbe ancorata in modo vincolante. Senza una vigilanza internazionale sul rispetto dell'articolo 6 del Protocollo di Nagoya, le imprese svizzere saranno anche in futuro esposte a pratiche parzialmente arbitrarie nei Paesi fornitori. La certezza del diritto perseguita con la ratifica è illusoria. In quarto luogo, le ripercussioni finanziarie sono sproporzionate.

Anche swisssem si oppone al progetto, da cui si aspetta costi supplementari per il settore svizzero delle sementi non controbilanciati da alcun vantaggio supplementare. Soprattutto la notifica presso un secondo servizio ufficiale comporta solo un maggior onere per il richiedente. Per il resto, l'accesso alle risorse genetiche per la selezione di piante utilizzate nell'agricoltura è già contemplato e garantito dall'IT-PGRFA.

### **3.6.3. Organizzazioni della scienza e della ricerca**

I pareri delle organizzazioni della scienza e della ricerca sono favorevoli quasi senza eccezioni. Il progetto è sostenuto da sette organizzazioni della scienza e della ricerca su otto: Accademie delle scienze, CCOS, FiBL, IOBC, FNS, Stazione ornitologica e Université de Neuchâtel.

Accademie delle scienze è convinta che l'attuazione del Protocollo rafforzerà la fiducia dei Paesi donatori nella ricerca svizzera, il che è una condizione essenziale per una buona cooperazione con i Paesi donatori. Il Protocollo facilita l'accesso alle risorse e aumenta la certezza del diritto. Accademie delle scienze è d'accordo con le misure di controllo per la ricerca, a patto che siano proporzionate e

opportune. Occorre però ridurre al minimo l'onere amministrativo supplementare e rispettare l'autonomia degli istituti accademici di ricerca. Per il resto, la legalità dell'accesso alle risorse e la condivisione dei benefici corrispondono alla buona prassi scientifica. Nel complesso, Accademie delle scienze è lieta di vedere che il progetto preveda un minimo di ostacoli amministrativi e considerano ragionevole la proposta.

CCOS accoglie favorevolmente in particolare l'articolo 23q capoverso 2 LPN, che attribuisce alla Confederazione la possibilità di promuovere le raccolte di ceppi di microrganismi provenienti da campioni ambientali svizzeri.

FiBL accoglie favorevolmente l'approvazione e l'attuazione del Protocollo, ma avanza singole proposte di modifica.

IOBC sostiene il progetto con una certa riserva e raccomanda alla Svizzera di adoperarsi per disciplinare l'accesso e l'equa condivisione dei benefici nella lotta biologica contro gli organismi nocivi in modo uguale o analogo al Trattato della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

FNS accoglie favorevolmente in particolare il fatto che secondo il disegno di legge la ricerca non commerciale sottostà unicamente all'obbligo di diligenza, ma non all'obbligo di notifica. FNS limita il suo parere al ruolo che deve spettargli in qualità di attore principale della promozione statale della ricerca, stando al progetto di messaggio (cfr. in proposito cap. 5 sotto).

La Stazione ornitologica attira l'attenzione sul fatto che fa parte delle Accademie delle scienze e rimanda al loro parere favorevole.

Université de Neuchâtel accoglie favorevolmente il progetto e considera la ratifica del Protocollo di Nagoya un segnale politico positivo. Una mancata ratifica sarebbe negativa in particolare per la ricerca svizzera. La facoltà di diritto presenta una serie di commenti e interrogativi sulle misure proposte.

Universität Basel è l'unica organizzazione della scienza e della ricerca contraria al progetto, in contrasto con il parere delle Accademie delle scienze. Universität Basel considera le modifiche della LPN proposte un eccesso di regolamentazione, che non si giustifica in alcun modo con i prevedibili vantaggi marginali per la conservazione della biodiversità in Svizzera o nei Paesi del Sud. Le misure di controllo previste costituirebbero un ulteriore pesante onere per i ricercatori svizzeri, mentre la certezza del diritto o le agevolazioni dell'accesso alle risorse genetiche non sarebbero garantite. Inoltre un disciplinamento nella LPN è problematico, dal momento che il suo obiettivo principale dovrebbe essere quello di proteggere la natura indigena, le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati nonché i monumenti culturali.

#### **3.6.4. Imprese**

Per principio, le imprese si esprimono favorevolmente sulla ratifica del Protocollo di Nagoya in Svizzera. Quattro imprese rinomate, ovvero Roche, Migros, Novartis e Syngenta, sostengono il progetto con delle richieste. Anche cosmetochem è sostanzialmente d'accordo con la ratifica.

Roche sostiene gli obiettivi della CBD, confermati dal Protocollo di Nagoya. Il Protocollo di Nagoya mira ad attuare efficacemente gli obiettivi della CBD in relazione all'agevolazione dell'accesso alle risorse genetiche e dell'equa condivisione dei benefici. Roche considera il Protocollo una base solida per raggiungere tali obiettivi, a patto che sia attuato adeguatamente. Roche sottolinea il suo sostegno alle «Guidelines for IFPMA Members on Access to Genetic Resources and Equitable Sharing of Benefits Arising out of their Utilization». Il fatto che la ricerca sulle risorse genetiche possa essere portata avanti e continuerà a essere portata avanti in Svizzera dipende dalla praticabilità dell'attuazione del Protocollo di Nagoya nella LPN. In proposito Roche ha qualche dubbio. La revisione della legge non raggiunge gli obiettivi menzionati dal Consiglio federale, ovvero un miglior accesso alle risorse genetiche e maggior certezza del diritto nell'ambito della loro utilizzazione, ma comporta un maggior onere per l'industria farmaceutica in Svizzera. Il progetto va pertanto riveduto. Occorre segnatamente precisare il campo di applicazione e proporre misure per migliorare l'accesso alle risorse genetiche nei Paesi terzi.

Migros condivide la valutazione del Consiglio federale, secondo cui la ratifica del Protocollo di Nagoya aumenta la certezza del diritto nell'ambito dell'utilizzazione delle risorse genetiche e contribuisce a continuare ad assicurare e ad agevolare l'accesso a tali risorse per gli utenti in Svizzera. Per principio accoglie quindi favorevolmente sia la ratifica, sia l'attuazione nel diritto nazionale proposta.

Novartis attira l'attenzione sul fatto che è una delle poche imprese farmaceutiche che svolgono ancora attività di bioprospezione e ritiene che le risorse genetiche naturali sono un utile complemento ad altre fonti moderne per la ricerca di nuovi principi attivi medicinali. Novartis è quindi molto interessata a un'attuazione del Protocollo di Nagoya in Svizzera praticabile e al tempo stesso garanzia di certezza del diritto. Novartis accoglie favorevolmente l'approccio generale di assicurare l'implementazione del Protocollo di Nagoya mediante un obbligo di diligenza e un obbligo di notifica che scatti solo in un secondo tempo, e cioè al momento della commercializzazione dei prodotti basati sulle risorse genetiche. Per Novartis il progetto lascia però senza risposta troppi interrogativi estremamente importanti per la praticabilità dell'attuazione. Novartis rimanda peraltro al parere di Interpharma.

Syngenta rileva di attribuire la massima priorità alla protezione della biodiversità. Essa sostiene pertanto gli obiettivi della CBD e del Protocollo di Nagoya, che scaturisce da essa. Syngenta è convinta che, se attuato adeguatamente, il Protocollo di Nagoya contribuirà alla protezione della biodiversità e al progresso della ricerca e dell'applicazione delle risorse genetiche. Attira l'attenzione sul fatto che l'IT-PGRFA contempla già la maggior parte delle colture con cui opera. La ratifica del Protocollo è importante dal punto di vista dell'innovazione in Svizzera. Syngenta considera il presente progetto di attuazione del Protocollo equilibrato. Per l'innovazione in Svizzera è essenziale un'attuazione degli obblighi di diligenza e di notifica il più possibile non burocratica, rapida e favorevole alla ricerca.

cosmetochem, una PMI svizzera del settore dei cosmetici che opera a livello internazionale, sottolinea che è importante che il Protocollo di Nagoya sia attuato ad alto livello. Ha però dei dubbi quanto alla fattibilità dell'attuazione del Protocollo. cosmetochem rimanda in dettaglio a una lettera dell'associazione statunitense dei prodotti cosmetici PCPC alla Commissione dell'UE, in cui è rilevato in generale il potenziale grande impatto del Protocollo di Nagoya sul settore dei cosmetici e sono formulate proposte concernenti un eventuale obbligo di diligenza.

### **3.6.5. Commissioni**

Entrambe le commissioni si schierano a favore.

La CDPNP è favorevole alla ratifica del Protocollo di Nagoya. Anche e soprattutto per i Paesi più poveri e spesso più ricchi di risorse (genetiche) ha senso che la comunità internazionale disciplini i punti menzionati. È positivo anche l'aumento, associato all'accordo, della certezza del diritto nell'ambito dell'utilizzazione di queste risorse o conoscenze. La CDPNP ha però dei dubbi sull'attuazione del Protocollo nella LPN. L'ingegneria genetica e la ricerca sono già disciplinate in varie ordinanze. La CDPNP si chiede se non avrebbe più senso integrare l'attuazione del Protocollo di Nagoya in tali ordinanze o tutt'al più nella LPAmb o addirittura in una vera e propria legge sull'ingegneria genetica.

Per principio la CENU sostiene la ratifica del Protocollo di Nagoya, ma formula varie richieste e osservazioni sull'attuazione giuridica nella LPN (cfr. cap. 4 sotto).

## 4. Pareri sulle singole modifiche della legge

### 4.1. Introduzione

Il progetto comprende una modifica dell'ingresso della LPN, cinque modifiche di articoli della LPN vigenti e otto nuovi articoli della LPN. Le richieste e osservazioni formulate nei pareri riguardano prevalentemente l'articolo 23n LPN concernente l'obbligo di diligenza e l'articolo 23o LPN concernente l'obbligo di notifica. Vari pareri si pronunciano anche sulla modifica dell'articolo sullo scopo (art. 1 LPN), sull'articolo 23p LPN (Conoscenze tradizionali), sull'articolo 23q LPN (Risorse genetiche in Svizzera), sulla modifica dell'articolo 24a LPN (Contravvenzioni), sull'articolo 24f LPN (Competenze esecutive dei Cantoni), sull'articolo 24g LPN (Vigilanza e coordinamento da parte della Confederazione), sull'articolo 24h LPN (Competenze esecutive della Confederazione) e sull'articolo 25d LPN (Disposizione transitoria della modifica del ...). Le richieste e osservazioni sono presentate in dettaglio qui di seguito.

### 4.2. Ingresso

visto l'articolo 78 capoverso 4 della Costituzione federale; in esecuzione del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 2010 sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 1965,

Bio Suisse e tutte le 11 organizzazioni di protezione ad eccezione di ASPU chiedono un completamento dell'ingresso. La LPN dovrebbe fondarsi anche sull'articolo 54 capoverso 2 Cost., secondo cui nell'ambito della politica estera la Confederazione contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, dal momento che anche il Protocollo di Nagoya mira segnatamente ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo. Anche il messaggio fa espressamente riferimento all'articolo 54 capoverso 2 Cost. (pag. 13).

### 4.3. Art. 1 frase introduttiva e lett. d<sup>bis</sup> (nuova)

La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale, intesa a:

d<sup>bis</sup>. promuovere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;

Il Cantone VD propone di parlare della conservazione della diversità biologica in modo più diretto. Gli obiettivi della CBD non contemplano unicamente la promozione della conservazione della diversità biologica. Il Cantone NE suggerisce di completare l'articolo sullo scopo della LPN con l'obiettivo fondamentale di conservare la biodiversità, conformemente alla Strategia Biodiversità Svizzera.

Bio Suisse e le 11 organizzazioni di protezione ad eccezione di WWF e ASPU chiedono un completamento del rimando alla Cost. conformemente a quanto richiesto per l'ingresso. Sono contrari a un'integrazione della nuova disposizione sullo scopo nella lettera d: per la nuova disposizione è necessario introdurre una nuova lettera separata. Unitamente ad ASPU rivendicano inoltre la seguente riformulazione della lettera:

~~promuovere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile, assicurare l'uso durevole dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;~~  
conservare la diversità biologica e l'uso sostenibile, assicurare l'uso durevole dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;

Motivano tale richiesta affermando che il testo della nuova disposizione sullo scopo deve ricalcare, nei limiti del possibile, il testo della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), su cui si fonda il Protocollo di Nagoya (art. 1, Obiettivi), che menziona i tre pilastri della Convenzione (conservazione, uso sostenibile, equa condivisione dei benefici) separatamente. Lo scopo della Convenzione non è di «promuovere» l'attuazione dei tre pilastri, bensì di attuarli concretamente. L'equa condivisione dei benefici deve inoltre figurare quale obiettivo a sé.

FiBL propone di inserire nella nuova disposizione sullo scopo anche l'utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, collocandola su un piano di parità, allo scopo di dare più importanza alle conoscenze tradizionali.

Anche CPC chiede di menzionare la giusta ed equa condivisione dei benefici quale obiettivo a sé.

Universität Basel ritiene che la diversità biologica della Svizzera sia già protetta mediante l'articolo 1 lettera d vigente. La LPN non si presta per promuovere la conservazione della diversità biologica all'estero. Bisognerebbe quindi rinunciare a questa aggiunta.

WWF chiede un completamento del rimando alla Cost. conformemente a quanto richiesto per l'ingresso.

#### 4.4. Art. 23n Obbligo di diligenza (nuovo)

<sup>1</sup> Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae benefici diretti dalla loro utilizzazione (utenti) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che:

- a. l'accesso alle risorse sia avvenuto legalmente; e
- b. i benefici ottenuti siano condivisi in modo giusto ed equo.

<sup>2</sup> Per utilizzazione delle risorse genetiche secondo il capoverso 1 s'intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia.

<sup>3</sup> L'accesso di cui al capoverso 1 lettera a è legale se è in accordo, conformemente al Protocollo di Nagoya, con le norme interne in materia di accesso e condivisione dei benefici della Parte del Protocollo che ha messo a disposizione le risorse.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e inoltrate agli utenti successivi.

#### **Cantoni**

I Cantoni ZH e GL criticano il fatto che secondo l'articolo 23n gli utenti di risorse genetiche dovrebbero appurare se traggono benefici «diretti» o «indiretti» dai singoli cicli di attività in laboratorio. Nella prassi della ricerca è quasi impossibile tracciare una linea di separazione netta. Una difficoltà supplementare è creata dal fatto che per adempiere gli obblighi di diligenza e di notifica occorre sapere da dove provengono originariamente le risorse genetiche utilizzate. Questa prova è ostacolata dal fatto che le specie non conoscono frontiere. La determinazione della provenienza può suscitare problemi anche nei casi in cui le risorse genetiche sono ottenute da fonti terze, caso frequente nella ricerca accademica. Se inoltre le risorse genetiche sono ottenute attraverso un Paese che non ha firmato il Protocollo di Nagoya (p. es. gli Stati Uniti), bisogna inoltre stabilire la provenienza e il percorso del materiale. Per i ricercatori nel campo della medicina e della biotecnologia, che per le loro attività in laboratorio utilizzano quotidianamente antibiotici, sistemi cellulari, plasmidi o altri componenti cellulari ecc., ciò genera un onere supplementare notevole. Una documentazione dettagliata è certo auspicabile in caso di successiva utilizzazione economica delle risorse. Per la ricerca fondamentale è però troppo dispendiosa. Anche il maggior onere per le autorità esecutive è eccessivo.

ZH e GL suggeriscono le seguenti modifiche:

- menzionare in dettaglio i casi in cui è applicabile l'obbligo di diligenza: l'onere amministrativo elevato non è giustificato per la ricerca fondamentale non commerciale vista l'assenza di ricavi finanziari. Essa va pertanto esonerata dall'obbligo di diligenza;
- creare un registro centrale pubblico delle risorse genetiche già chiarite;
- illustrare in modo più preciso come è stabilita la Parte: in molti casi non esiste un unico Paese che dispone delle risorse genetiche e la loro diffusione può anche mutare nel corso del tempo.

ZH aggiunge che tutti i ricercatori devono essere trattati allo stesso modo per quanto riguarda l'obbligo di diligenza e di documentazione. Il confine tra la ricerca fondamentale e il resto della ricerca non è netto.

Il Cantone BS propone al Consiglio federale di disciplinare a livello di ordinanza il genere di «prova» richiesto per adempiere il Protocollo. Attira l'attenzione sul fatto che nel singolo caso la prova può essere associata a un notevole dispendio. Una possibilità consisterebbe ad esempio nell'ammettere l'acquisizione da fonti certificate senza un'ulteriore prova esplicita.

Come i Cantoni ZH e GL, anche il Cantone BL ritiene che in vari casi sarà difficile attribuire la provenienza delle risorse genetiche alle singole Parti. Per BL, l'articolo 23n capoversi 1 e 2 nonché i commenti nel messaggio sollevano i seguenti interrogativi:

- la composizione di nuove risorse genetiche (produzione di nuovi plasmidi) è considerata un'attività di ricerca sulle risorse genetiche o un'utilizzazione di beni di consumo conformemente ai commenti?
- Cosa s'intende esattamente per benefici diretti derivanti dall'utilizzazione (i risultati della ricerca non sono un beneficio)?
- Come valutare l'impiego di librerie di sostanze o genoteche per scopi di screening?
- L'impiego di risorse genetiche in un nuovo contesto (DNA di origine vegetale in cellule umane) è considerato un'utilizzazione secondo l'articolo 23n capoverso 2 LPN?

Il Cantone AG considera sia l'obbligo di diligenza, sia l'obbligo di notifica strumenti adeguati per attuare il Protocollo di Nagoya a livello nazionale. Secondo lui, però, dal messaggio non emerge in misura sufficiente come i risultati delle attività di ricerca (p. es. i successi della selezione) debbano confluire nella condivisione dei benefici. Bisogna evitare che siano nuovamente ceduti vantaggi competitivi senza che soggetti fino a quello momento estranei debbano dapprima fornire una controprestazione.

Il Cantone VS attira l'attenzione sul fatto che l'articolo 23n comporta pochi obblighi per l'industria. Nella disposizione dovrebbe essere inserito il diritto dei detentori di conoscenze tradizionali di utilizzare le loro risorse genetiche anche dopo la commercializzazione.

Il Cantone GE ritiene che la ricerca debba essere esonerata dall'obbligo di diligenza. nell'ordinanza occorre disciplinare tale esonero e chiarire quali utilizzazioni sottostanno all'obbligo di diligenza.

### **Partiti**

PES fa valere il fatto che l'obbligo di condivisione dei benefici secondo l'articolo 5 del Protocollo di Nagoya si riferisce sia alla fase di utilizzazione, conformemente all'articolo 2 lettera c del Protocollo di Nagoya, sia alla fase di impiego successivo. Siccome i vantaggi finanziari essenziali sono prodotti durante questa seconda fase, occorre completare l'articolo 23n (cfr. in proposito la richiesta di modifica identica delle organizzazioni di protezione all'art. 23n sotto). Inoltre le lettere a e b dell'articolo 23n capoverso 1 andrebbero invertite.

### **Associazioni mantello nazionali dell'economia**

economiesuisse sostiene che il campo di applicazione non è chiaro. In particolare per gli agenti patogeni e i parassiti né il Protocollo di Nagoya né il presente avamprogetto affermano chiaramente se essi rientrano tra le «risorse genetiche». L'espressione «risorse genetiche» andrebbe quindi definita chiaramente nella legge, nell'interesse della certezza del diritto. Anche gli «utenti» andrebbero definiti nel testo della legge stessa. Bisognerebbe inoltre precisare, al più tardi nell'ordinanza, se per le raccolte di ceppi/banche di geni sia sufficiente un'attestazione del fornitore o se gli utenti debbano in ogni caso procedere ad accertamenti nel Paese di origine. economiesuisse chiede inoltre lo stralcio dell'articolo 23n capoverso 1 lettera b, poiché il requisito della legalità dell'accesso (art. 23n cpv. 1 lett. a) presuppone già la condivisione dei benefici ai sensi del Protocollo di Nagoya e la negoziazione di MAT. Economiesuisse chiede inoltre, nell'interesse della certezza del diritto, che il genere di documenti da conservare e di conseguenza il contenuto dell'ordinanza sia noto prima della modifica della LPN.

Unione dei contadini si aspetta una soluzione pragmatica per le risorse genetiche che non rientrano nel campo di applicazione dell'IT-PGRFA. La Svizzera deve adoperarsi affinché tutte le colture rientrino nel campo di applicazione dell'IT-PGRFA. Occorre inoltre garantire che il nuovo servizio di notifica e controllo sia impostato in modo efficiente e che la presente modifica della LPN entri in vigore contemporaneamente al Protocollo.

### **Altre organizzazioni e ambienti interessati**

### **Organizzazioni di protezione**

Tutte le organizzazioni di protezione fanno valere il fatto che l'obbligo di condivisione dei benefici secondo l'articolo 5 del Protocollo di Nagoya si riferisce sia alla fase di utilizzazione, conformemente all'articolo 2 lettera c del Protocollo di Nagoya, sia alla fase di impiego successivo. Siccome i vantaggi finanziari essenziali sono prodotti durante questa seconda fase, occorre completare l'articolo articolo 23n come segue:

<sup>3</sup> *Il capoverso 1 lettera a è soddisfatto se, conformemente al Protocollo di Nagoya, i benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche nonché dall'impiego e dalla commercializzazione successivi sono condivisi in modo giusto ed equo con la Parte che ha messo a disposizione le risorse, e cioè con il Paese di origine di tali risorse o con la Parte che ha acquisito le risorse genetiche conformemente alla Convenzione. Questa condivisione si basa su termini reciprocamente concordati.*

<sup>4</sup> *L'accesso di cui al capoverso 1 lettera b è legale se è in accordo, conformemente alla Convenzione sulla diversità biologica e al Protocollo di Nagoya, con le norme interne in materia di accesso (nuovo) alle risorse genetiche, previa approvazione in conoscenza di causa, nonché in materia di condivisione dei benefici della Parte del Protocollo che ha messo a disposizione le risorse.*

<sup>5</sup> *Capoverso 4 precedente*

Tutte le 11 organizzazioni di protezione ad eccezione di ASPU e WWF chiedono inoltre di invertire le lettere a e b dell'articolo 23n capoverso 1.

### **Altre associazioni**

AIPPI sostiene che al capoverso 1 manca la chiarezza necessaria sui punti lasciati in sospeso dal Protocollo di Nagoya. Secondo AIPPI dovrebbero ad esempio rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni solo le risorse genetiche che contengono effettivamente materiale riproducibile e non i prodotti biotecnologici cosiddetti «derivati». In questo punto bisognerebbe anche menzionare le risorse genetiche che non rientrano nel campo di applicazione del Protocollo di Nagoya poiché sottostanno ad altri accordi internazionali. Il capoverso 1 lettera b dovrebbe inoltre esigere che sia stata negoziata una giusta ed equa condivisione dei benefici.

Interpharma e Intergenerika criticano il fatto che il campo di applicazione non è chiaro. In particolare per gli agenti patogeni e i parassiti occorre disciplinare se essi rientrano tra le «risorse genetiche». Un'interpretazione ragionevole dell'articolo 2 del Protocollo di Nagoya porta a concludere che gli agenti patogeni e i parassiti sono esclusi dal campo di applicazione. Il campo di applicazione va pertanto disciplinato nella legge. Essendo già garantito che sono stati negoziati MAT, l'articolo 23n capoverso 1 lettera b va troppo in là. La disposizione va adeguata come segue:

*b. siano state negoziate disposizioni sulla giusta ed equa condivisione dei benefici ottenuti.*

Interpharma e Intergenerika rilevano di sostenere per principio l'introduzione di un obbligo di diligenza. Deve però valere il principio secondo cui sussiste un obbligo di conservazione solo se l'impiego delle risorse genetiche rientra nell'obbligo di diligenza. Nell'ambito dell'obbligo di diligenza devono essere conservati i seguenti documenti/informazioni: il certificato (*Prior informed consent PIC/Mutually agreed terms MAT*) e/o una conferma equivalente della legalità dell'accesso alle risorse genetiche e il contratto ABS. In caso di accesso non diretto alle risorse genetiche, l'obbligo di diligenza va inoltre inteso nel senso che è possibile chiedere all'acquirente delle risorse genetiche di procurarsi una dichiarazione del fornitore concernente la conformità con il Protocollo di Nagoya. Condizioni che vanno oltre devono invece essere escluse. Nell'interesse della certezza del diritto, il genere di documenti da conservare e di conseguenza il contenuto dell'ordinanza dovrebbero essere noti prima della modifica della LPN.

Intergenerika rileva che per le società di distribuzione di generici che operano in Svizzera, ma sono in parte a vocazione internazionale, è importante assicurare una chiara delimitazione territoriale dell'obbligo di notifica. Occorre garantire che gli obblighi di diligenza e di notifica si riferiscano sempre solo alle attività in Svizzera.

Come Interpharma e Intergenerika, ASD e Scienceindustries criticano il fatto che il campo di applicazione delle attività a cui sono applicabili le disposizioni del Protocollo di Nagoya non è chiaro e avanzano la stessa richiesta concernente gli agenti patogeni e i parassiti. L'ordinanza dovrà precisare se ad esempio per le raccolte di ceppi/banche di geni è sufficiente un'attestazione del fornitore o se bisogna procedere ad accertamenti nel Paese di origine in ogni caso. L'articolo 23n capoverso 1 lettera b va stralciato, poiché il requisito della legalità dell'accesso (art. 23n cpv. 1 lett. a) presuppone già la condivisione dei benefici ai sensi del Protocollo di Nagoya e la negoziazione di MAT.

Nell'interesse della certezza del diritto, il genere di documenti da conservare e di conseguenza il contenuto dell'ordinanza dovrebbero essere noti prima della modifica della LPN.

FPVS chiede che i suoi membri siano esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 23n. Essi sono infatti già inclusi in processi di autorizzazione che garantiscono la rintracciabilità delle risorse genetiche.

### **Organizzazioni della scienza e della ricerca**

Secondo Accademie delle scienze non è chiaro come sarà formulata la prescrizione esecutiva concernente l'obbligo di diligenza (in combinazione con l'obbligo di notifica) nell'ordinanza. Per principio gli obblighi sono tre: 1) l'obbligo di diligenza, che comprende l'accesso legale alle risorse e la giusta condivisione dei benefici, 2) l'obbligo di documentare il rispetto dell'obbligo di diligenza e 3) l'obbligo di notifica. L'articolo 23n capoverso 4 va modificato come segue:

*Sono documentate e inoltrate agli utenti successivi informazioni sulle risorse genetiche utilizzate e sulle misure adottate per rispettare l'obbligo di diligenza. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.*

IOBC sostiene che bisogna precisare in modo più chiaro che il Protocollo di Nagoya non comprende gli organismi per la lotta biologica fintanto che non sono oggetto di attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e biochimica.

CPC propone di invertire le lettere a e b dell'articolo 23n capoverso 1.

Universität Basel constata che, con la sua ampia interpretazione della nozione di «utilizzo», l'articolo 23n sottopone all'obbligo di diligenza qualsiasi ricerca su materiale biologico proveniente da Parti del Protocollo di Nagoya. È inaccettabile che, stando al glossario del Protocollo di Nagoya, debba essere prevista una condivisione dei benefici anche per i sussidi per la ricerca. Universität Basel menziona vari altri punti che limitano eccessivamente i ricercatori svizzeri. L'articolo 23n va riformulato in modo tale che i ricercatori che si attonano alle disposizioni dei Paesi donatori per l'ottenimento delle autorizzazioni di raccolta e ricerca necessari per la loro attività di ricerca adempiono l'obbligo di diligenza. L'articolo 23n va formulato come segue (il resto va soppresso):

*Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae benefici diretti dalla loro utilizzazione (utenti) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che l'accesso alle risorse sia avvenuto legalmente.*

### **Imprese**

Come Interpharma e Intergenerika, Novartis sostiene che il campo di applicazione non è chiaro e avanza le stesse richieste.

Roche avanza le stesse richieste come Interpharma e Intergenerika. Sostiene inoltre che il Protocollo di Nagoya è stato concluso proprio perché ha lasciato in sospeso interrogativi importanti. Il campo di applicazione dei nuovi obblighi di diligenza e di notifica deve essere disciplinato in modo più chiaro nella legge. Per Roche, le risorse genetiche provenienti da territori internazionali e da Paesi che non dispongono di disposizioni concernenti l'accesso non rientrano nel campo di applicazione delle nuove disposizioni. Resta da chiarire se le nuove disposizioni siano applicabili anche al materiale disponibile in commercio, ad esempio sostanze isolate da una pianta che non contengono più componenti in grado di moltiplicarsi.

Per Syngenta, con la formulazione «in modo giusto ed equo» all'articolo 23n capoverso 1b LPN è effettuata una valutazione normativa della condivisione dei benefici ottenuti non prevista dal Protocollo di Nagoya. Secondo il Protocollo è sufficiente adottare MAT. Un esame materiale a posteriori minaccia la certezza giuridica e contrattuale. Secondo il messaggio (pag. 29) l'utente deve fornire la prova dell'avvenuto accertamento che le risorse genetiche siano state fornite conformemente al Protocollo di Nagoya. Si tratta di un requisito sproporzionato, che inverte l'onere della prova a carico dell'utente, a cui si chiede di verificare la legalità dell'operato del fornitore. Per Syngenta qui sarebbe auspicabile un soluzione più pragmatica. Gli agenti patogeni e i parassiti devono essere esclusi dal campo di applicazione. Ciò va disciplinato chiaramente nella legge.

Migros chiede la seguente precisazione all'articolo 23n capoverso 1:

*(...) utilizza risorse genetiche o trae benefici diretti dalla loro utilizzazione **nell'ambito della prima immissione in commercio** (...)*

Secondo Migros, questa precisazione chiarirebbe che, oltre agli utenti, l'obbligo di diligenza spetta a colui che immette le risorse genetiche in commercio la prima volta, indipendentemente dal fatto che le immetta in commercio per scopi commerciali o meno.

cosmetochem fa valere il fatto che spesso i cosmetici sono composti da decine di ingredienti e il singolo ingrediente può essere stato commercializzato da 15 a 20 volte prima di raggiungere il trasformatore finale. Per la prova dell'obbligo di diligenza deve quindi essere sufficiente un semplice giustificativo da parte del fornitore. Gli obblighi previsti dal Protocollo (PIC e MAT) devono inoltre riguardare unicamente le imprese che acquistano le risorse genetiche originariamente nel Paese fornitore.

### **Commissioni**

Secondo CDPNP, la ricerca accademica che non genera benefici monetari e l'impiego di risorse genetiche quali beni commerciali non devono sottostare all'obbligo di diligenza. CDPNP chiede di concretizzare l'obbligo di diligenza nell'ordinanza secondo questa interpretazione.

Per CENU, per quanto riguarda la condivisione dei benefici vi è il pericolo che i fondi siano impiegati per altri scopi, che esulano dalla conservazione della biodiversità in senso stretto. Bisogna tuttavia chiedersi se i Paesi di origine sono limitati nella loro sovranità in relazione all'impiego dei ricavi dell'utilizzazione e quale sia la portata di tale limitazione. Questi interrogativi dovrebbero essere chiariti sul piano giuridico. Bisognerebbe inoltre verificare come la Svizzera possa contribuire alla conservazione della biodiversità nei Paesi di origine con altri strumenti.

CENU sostiene che è necessario garantire che i detentori di conoscenze tradizionali possano continuare a utilizzare tali risorse genetiche per i loro scopi. Esempi mostrano inoltre che è fondamentale che essi siano informati in modo trasparente sulle ripercussioni che ha – e non ha – su di loro la protezione dei brevetti.

Il rispetto dei criteri di una giusta ed equa condivisione dei benefici è garantito essenzialmente a livello procedurale. Le condizioni sono minime. È quindi ancora più importante il rispetto degli obblighi di diligenza e di notifica. Occorrono possibilità di imposizione e sanzione efficaci a livello della legislazione nazionale.

CENU dubita che siano assicurate trattative eque. Mancano meccanismi corrispondenti nel Protocollo di Nagoya. Occorre quindi riservare grande attenzione al *capacity building*. Secondo CENU, dal punto di vista etico il fatto che l'accesso alle risorse genetiche sia importante per un polo farmaceutico e della ricerca come la Svizzera, obbliga quest'ultima ad assumere un ruolo particolarmente attivo in materia di *capacity building*. Essa dovrebbe quindi impegnarsi in modo mirato e attivo per l'acquisizione, nei Paesi di origine, delle conoscenze necessarie per rafforzare i partner negoziali strutturalmente più deboli. A tal fine, CENU raccomanda tra l'altro alla Svizzera di elaborare e mettere a disposizione su Internet contratti tipo ufficiali.

#### **4.5. Art. 23o Obbligo di notifica (nuovo)**

<sup>1</sup> Il rispetto dell'obbligo di diligenza deve essere notificato all'UFAM prima dell'autorizzazione di immissione in commercio delle risorse genetiche utilizzate oppure, se non è richiesta un'autorizzazione, prima della loro commercializzazione.

<sup>2</sup> Informazioni relative al rispetto dell'obbligo di diligenza possono essere inoltrate alla Camera di compensazione di cui all'articolo 14 del Protocollo di Nagoya e alle autorità nazionali competenti di Parti del Protocollo di Nagoya. Le risorse genetiche utilizzate, la loro fonte e altri dati non riservati della notifica possono essere pubblicati.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale designa i servizi cui compete la verifica dell'obbligo di notifica. Esso può prevedere deroghe all'obbligo di notifica se la verifica o il rispetto dell'obbligo di diligenza sono garantiti in altro modo.

### **Cantoni**

I Cantoni ZH e GL criticano vari punti concernenti gli obblighi di diligenza e di notifica. In particolare i campi di applicazione non sono chiari e la ricerca è sottoposta a restrizioni sproporzionate. Cfr. in proposito il capitolo 4.4 sopra concernente l'articolo 23n.

Per il Cantone BS è indispensabile che il processo di notifica sia impostato (e stabilito in un'ordinanza) in modo tale che le imprese che svolgono attività di ricerca o gli istituti di ricerca possano lavorare con le risorse genetiche senza perdere tempo. Ciò potrebbe avvenire ad esempio mediante una procedura automatizzata/elettronica. Altrimenti, nella pratica l'obbligo di notifica si trasformerebbe in un obbligo di autorizzazione con tempi e costi di trattamento corrispondenti. Deve essere introdotta una tassa moderata, che copra unicamente i costi della procedura di notifica.

Il Cantone AG considera sia l'obbligo di diligenza, sia l'obbligo di notifica strumenti adeguati ai fini dell'esecuzione nazionale del Protocollo di Nagoya.

### **Partiti**

Facendo riferimento al Protocollo di Nagoya, PEV chiede la pubblicazione in ogni caso delle risorse genetiche utilizzate, della loro fonte nonché degli altri dati non riservati della notifica.

PES non capisce perché gli elementi menzionati all'articolo 17 capoverso 4 lettere c e f del Protocollo di Nagoya debbano essere trattati in modo confidenziale. Ciò sarebbe contrario alla legge sulla trasparenza e alla Convenzione di Århus, firmata dalla Svizzera. L'articolo 23o capoverso 2 va adeguato come segue:

*Informazioni relative al rispetto dell'obbligo di diligenza possono essere inoltrate alla Camera di compensazione di cui all'articolo 14 del Protocollo di Nagoya e alle autorità nazionali competenti di Parti del Protocollo di Nagoya. Le risorse genetiche utilizzate, la loro fonte e altri (nuovo) dati della notifica menzionati all'articolo 17.4 del Protocollo di Nagoya (nuovo) sono pubblicati.*

### **Associazioni mantello nazionali dell'economia**

economiesuisse considera utile e adeguato un obbligo di notifica pensato quale prova del rispetto dell'obbligo di diligenza; quale servizio di notifica dovrebbe essere designato l'UFAM, avendo familiarità con la materia. Il numero dei servizi cui compete la verifica dell'obbligo di notifica (art. 23o cpv. 3) va ridotto al minimo. Nell'interesse della certezza del diritto, la loro designazione e i dettagli relativi alla procedura, illustrati nel messaggio, nonché il corrispondente contenuto dell'ordinanza dovrebbero essere noti prima della modifica della LPN. Per il resto, per quanto riguarda l'articolo 23o economiesuisse rimanda al parere di Interpharma (cfr. in proposito sotto).

Unione dei contadini chiede che il nuovo servizio di notifica e verifica sia concepito in modo efficiente e che la presente modifica della LPN entri in vigore solo al momento dell'entrata in vigore del Protocollo.

### **Altre organizzazioni e ambienti interessati**

#### **Organizzazioni di protezione**

Tutte le organizzazioni di protezione chiedono che l'utilizzazione e la commercializzazione di risorse genetiche nonché delle conoscenze tradizionali associate a esse avvengano con una pubblicazione del certificato internazionale, comprese le informazioni complete sui punti di cui all'articolo 17 capoverso 4 lettere a-i del Protocollo di Nagoya. Non si capisce perché gli elementi menzionati all'articolo 17 capoverso 4 lettere c e f del Protocollo di Nagoya debbano essere trattati in modo confidenziale. Ciò sarebbe contrario alla legge sulla trasparenza e alla Convenzione di Århus, firmata dalla Svizzera. L'articolo 23o capoverso 2 va adeguato come segue:

*(...) Le risorse genetiche utilizzate, la loro fonte e altri (nuovo) dati della notifica menzionati all'articolo 17.4 del Protocollo di Nagoya sono pubblicati.*

Le organizzazioni di protezione attirano l'attenzione sul fatto che, stando al messaggio, in assenza della notifica del rispetto dell'obbligo di diligenza non è rilasciata alcuna autorizzazione (pag. 31). Non è tuttavia chiaro quali misure possa adottare la Confederazione se per la commercializzazione di un determinato prodotto non è necessaria alcuna autorizzazione, come ad esempio per gli additivi per i cosmetici e gli additivi alimentari. In questi casi sono necessarie possibilità di supplementari verifica e sanzione da parte della Confederazione.

#### **Altre associazioni**

AIPPI accoglie favorevolmente la formulazione. In particolare è importante che sussista un obbligo di notifica solo al momento della prevista autorizzazione di immissione in commercio o della commercializzazione effettiva (se non è richiesta un'autorizzazione).

Interpharma e Intergenerika considerano praticabile l'obbligo di notifica previsto. Con la commercializzazione o la domanda di autorizzazione di immissione in commercio è stato scelto un momento adatto. L'UFAM è l'autorità adatta per l'accettazione della notifica. Il coinvolgimento di Swissmedic nella procedura di attuazione del Protocollo di Nagoya non sarebbe adeguato, poiché la materia del Protocollo è estranea all'autorità per i medicinali. Per le due associazioni è fondamentale che l'UFAM attribuisca il numero di registro alle imprese farmaceutiche che adempiono l'obbligo di notifica immediatamente, in modo tale che nella pratica la procedura di notifica in materia di risorse genetiche non abbia alcun influsso sulla procedura di omologazione dei medicinali.

Interpharma e Intergenerika chiedono che il disegno di ordinanza sia presentato assieme al messaggio e alla revisione delle leggi, in modo da fare chiarezza sui processi e le procedure. Ricordano inoltre che devono essere pagate tasse solo se è presa una decisione o utilizzata una prestazione di servizio.

Intergenerika fa inoltre valere il fatto che per le società di distribuzione di generici che operano in Svizzera, ma sono in parte a vocazione internazionale, è importante assicurare una chiara delimitazione territoriale dell'obbligo di notifica. Occorre garantire che gli obblighi di diligenza e di notifica si riferiscano sempre solo alle attività in Svizzera.

ASD e Scienceindustries sostengono l'obbligo di notifica e la scelta dell'UFAM quale servizio di notifica. Avanzano inoltre le stesse richieste come Interpharma e Intergenerika.

In caso di ratifica del Protocollo, malgrado la sua opposizione, swisssem chiede che il servizio di notifica avvii la sua attività solo al momento dell'entrata in vigore dell'accordo a livello internazionale. Inoltre le novità vegetali dovrebbero essere esonerate dall'obbligo di notifica al nuovo servizio di notifica, dal momento che devono già essere notificate all'UFAG.

zooschweiz parte dal presupposto che i permessi CITES di esportazione o i certificati di riesportazione del Paese di provenienza siano sufficienti quale prova della legalità dell'accesso alle risorse ai fini del rispetto degli articoli 23n e 23o LPN.

### **Organizzazioni della scienza e della ricerca**

Siccome è impossibile notificare il rispetto dell'obbligo di diligenza di per sé, Accademie delle scienze propone la seguente formulazione:

*Prima dell'autorizzazione di immissione in commercio ... della loro commercializzazione occorre notificare l'utilizzazione delle risorse genetiche all'UFAM e documentare il rispetto dell'obbligo di diligenza.*

Accademie delle scienze aggiunge che è adeguato e proporzionato esonerare la ricerca non commerciale da qualsiasi obbligo di notifica. Non si capisce però in che misura l'opzione di notificare facoltativamente progetti di ricerca contribuisca alla certezza del diritto.

CPC chiede che l'utilizzazione e la commercializzazione di risorse genetiche nonché delle conoscenze tradizionali associate a esse avvengano con una pubblicazione del certificato internazionale, comprese le informazioni complete sui punti di cui all'articolo 17 capoverso 4 lettere a-i del Protocollo di Nagoya. L'articolo 23o capoverso 2 va adeguato come segue:

*(...) Le risorse genetiche utilizzate, la loro fonte e altri (nuovo) dati della notifica menzionati all'articolo 17.4 del Protocollo di Nagoya sono pubblicati.*

Universität Basel critica il fatto che per aumentare la certezza del diritto si raccomandi una notifica anche per la ricerca non commerciale. Dal punto di vista dei ricercatori non si tratta né di uno sgravio, né di un aumento della certezza del diritto, non essendo chiaro in quali casi sia effettivamente necessaria una notifica. Sarebbe auspicabile una regolamentazione che escluda chiaramente un obbligo di notifica in caso di impiego di risorse genetiche nell'ambito della ricerca non commerciale. In generale, l'istituzione di un servizio di notifica è una misura sproporzionata. Il controllo dovrebbe spettare ai partner contrattuali che rilasciano le approvazioni. Negli ultimi 10 anni, in Svizzera non si è verificato alcun caso di biopirateria a livello del diritto dei brevetti.

Per FiBL, il fatto che l'obbligo di notifica si applichi solo al momento in cui l'immissione sul mercato dell'utilizzazione delle risorse genetiche è imminente è contraria al Protocollo di Nagoya (art. 17 cpv. 1 lett. a cifra iv). L'obbligo di notifica dovrebbe essere applicabile anche alle domande di brevetto. Potrebbero essere avanzate pretese solo se fosse possibile dedurre un uso commerciale. I brevetti possono inoltre limitare fortemente l'accesso alle risorse genetiche e la loro utilizzazione per ulteriori attività di ricerca e sviluppo. FiBL propone pertanto la seguente riformulazione dell'articolo 23o capoverso 1:

*Prima dell'utilizzazione dell'autorizzazione di immissione in commercio delle risorse genetiche utilizzate e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, il rispetto dell'obbligo di diligenza deve essere notificato all'UFAM al più tardi prima della domanda di brevetto, della domanda di privativa per varietà vegetali o dell'autorizzazione di immissione in commercio oppure, se non è richiesta un'autorizzazione, prima della loro commercializzazione.*

### **Imprese**

Novartis chiede che sia dapprima definito in modo più preciso il campo di applicazione della legge, in modo da chiarire che le prescrizioni della legge si riferiscono solo alle attività e agli atti sul territorio svizzero. Novartis critica inoltre la riscossione di tasse. Non s'intravede alcuna controprestazione concreta da parte dell'UFAM. La notifica facoltativa dovrebbe essere esonerata dalla tassa.

Roche considera praticabile il previsto obbligo di notifica. Per il resto avanza le stesse proposte come Interpharma e Intergenerika.

Migros accoglie favorevolmente la notifica da parte degli utenti. È però contraria a una tassa. Migros accoglie favorevolmente anche il fatto che per le domande di brevetto non è previsto alcun obbligo di notifica.

Per Syngenta, la riscossione di una tassa per l'adempimento dell'obbligo di notifica dovrebbe essere ridotta al minimo e associata a una prestazione concreta, in modo da favorire le attività di ricerca e innovazione in Svizzera. Il semplice adempimento di un requisito della legge non dovrebbe far scattare alcuna tassa.

### **4.6. Art. 23p Conoscenze tradizionali (nuovo)**

Gli articoli 23n e 23o si applicano anche alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche delle comunità indigene o locali.

Secondo PES, Bio Suisse e tutte le organizzazioni di protezione ad eccezione di WWF bisogna tener presente che, secondo gli articoli 5 capoverso 2, 5 capoverso 5, 6 capoverso 2 e 7, il Protocollo di Nagoya introduce quali categorie ABS, che devono essere riflesse nell'attuazione nazionale, sia le risorse genetiche delle comunità tradizionali e locali stesse, sia le conoscenze tradizionali associate a esse. La prescrizione va quindi adeguata come segue:

*Gli articoli 23n e 23o si applicano anche (nuovo) alle risorse genetiche delle comunità indigene o locali (nuovo) nonché alle loro conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.*

Accademie delle scienze accoglie favorevolmente l'assoggettamento, per principio, delle conoscenze tradizionali ai principi ABS. Il peso di tale misura nel contesto generale è però scarso. Per un'attuazione corretta è necessario che la Svizzera si adoperi a livello internazionale per una definizione precisa di questa nozione e che la promozione della ricerca sostenga una pianificazione e un'esecuzione dei progetti conformi all'ABS. Tra l'altro la limitazione all'aggettivo «tradizionali» è problematica. Nel titolo a margine bisogna parlare di conoscenze tradizionali e locali e nel testo occorre riprendere la terminologia dell'articolo 8 lettera j CBD.

Per principio, AIPPI, Interpharma, Intergenerika, Roche e Novartis approvano questa disposizione. Occorre però precisare che non sussiste alcun obbligo di diligenza quando le conoscenze tradizionali sono già accessibili al pubblico.

Novartis aggiunge che per quanto riguarda le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche occorre chiarire che sussiste un obbligo di notifica e di diligenza solo se l'accesso alle conoscenze tradizionali avviene in concomitanza con l'accesso alle risorse genetiche e le conoscenze tradizionali non erano pubbliche.

Facendo seguito alla richiesta di inserire l'utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche agli articoli 23n e 23o e disciplinarla analogamente all'utilizzazione delle risorse genetiche, FiBL chiede lo stralcio di questa disposizione.

Universität Basel fa valere il fatto che gli Stati devono tener conto dei diritti della popolazione indigena nell'ambito del rilascio dei permessi. Per questo motivo questo articolo va stralciato completamente.

Secondo CENU, i seguenti interrogativi sull'attuazione del Protocollo di Nagoya in relazione alle conoscenze tradizionali rimangono irrisolti:

- Chi sono i partner negoziali in questi casi?
- Chi sono i partner negoziali se le comunità indigene si distribuiscono su più Stati nazionali?
- Cosa succede se il diritto nazionale del Paese fornitore non riconosce alcuno status giuridico ai popoli indigeni e come può la Svizzera assicurare ciononostante che i diritti e le pretese legittime di tali comunità siano presi in considerazione?

#### 4.7. Art. 23q Risorse genetiche in Svizzera (nuovo)

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può subordinare l'accesso alle risorse genetiche in Svizzera a un'approvazione e a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.

<sup>2</sup> La Confederazione può sostenere la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche.

Accademie delle scienze rileva che l'esperienza mostra che le disposizioni concernenti l'accesso alle risorse genetiche possono influenzare (negativamente) la cooperazione internazionale in materia di ricerca. È altresì prevedibile che un'eventuale condivisione dei benefici riguardi la ricerca non commerciale. Essa va pertanto inclusa adeguatamente in eventuali accertamenti approfonditi e nell'ambito dell'elaborazione dell'ordinanza di applicazione.

FiBL chiede la seguente modifica:

*Il Consiglio federale può subordinare l'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche in Svizzera (...)*

Migros accoglie favorevolmente il fatto che il Consiglio federale sia autorizzato a disciplinare l'accesso alle risorse genetiche entro i confini nazionali anche per settori al di fuori dell'agricoltura e dell'alimentazione. In questo contesto ritiene che sia giusto che siano effettuati ulteriori accertamenti per stabilire i possibili vantaggi.

Swiss-Seed chiede di completare il capoverso 1 come segue:

*Esso (il Consiglio federale) svolge preliminarmente un'ampia consultazione presso tutti gli ambienti coinvolti.*

AIPPI ritiene che in questo momento l'accesso alle risorse genetiche in Svizzera, in raccolte *in situ* o *ex situ*, debba essere disciplinato a livello di legge.

Per Université de Neuchâtel, la Confederazione dovrebbe sostenere in ogni caso la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche. Il capoverso 2 va adeguato di conseguenza.

CCOS accoglie favorevolmente in particolare il capoverso 2, che attribuisce alla Confederazione la possibilità di promuovere le raccolte di ceppi di microrganismi provenienti da campioni ambientali svizzeri.

#### 4.8. Art. 24a Disposizioni penali

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente non fornisce le indicazioni di cui all'articolo 23o o fornisce indicazioni false; se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

Per il Cantone ZH, la cornice penale per chi fornisce indicazioni false o non rispetta l'obbligo di notifica intenzionalmente è insufficiente. I benefici monetari possono superare l'importo della multa di un multiplo. La nuova disposizione va pertanto completata come segue:

*Se l'autore ha agito a scopo di lucro, l'ammontare della multa è illimitato.*

Anche per i Cantoni LU, GL, FR, GE e JU nonché CDPNP dovrebbe essere valutato un innalzamento adeguato della multa massima, considerati gli ingenti fatturati in particolare nell'industria farmaceutica e dei cosmetici. FR chiede un rimando agli articoli 70 e 71 CP (Confisca di valori patrimoniali).

Accademie delle scienze prende atto con compiacimento del fatto che la disposizione penale si limita al mancato rispetto dell'obbligo di notifica e che di conseguenza la ricerca non commerciale non sottostà ad alcuna sanzione statale.

Bio Suisse e tutte le organizzazioni di protezione ad eccezione di WWF chiedono di esaminare se non bisognerebbe aggiungere la frase «Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza», analogamente alla legge sui brevetti. Occorre inoltre esaminare se la regolamentazione menzionata nel messaggio (pag. 32) secondo cui in mancanza di una notifica entro il termine della procedura non è rilasciata alcuna autorizzazione per la commercializzazione di un prodotto non possa essere inserita nella legge. Una commercializzazione già avviata deve poter essere bloccata fintanto che non sono presentati i documenti richiesti concernenti il PIC e i MAT. Una legge che consente all'utente di sottrarsi agli obblighi del Protocollo di Nagoya pagando una multa è inaccettabile.

Universität Basel è contrario al fatto che mediante le disposizioni penali si favorisca l'osservanza dell'obbligo di diligenza anche nell'ambito dell'utilizzazione non commerciale delle risorse genetiche (pag. 33 del messaggio). Ciò è in contrasto con l'intenzione di non introdurre alcun obbligo di notifica per la ricerca non commerciale.

WWF fa valere il fatto che l'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate a esse consente di guadagnare parecchi soldi. Se l'utilizzazione avviene in modo illegale, violando il Protocollo di Nagoya, in molti casi anche la multa massima è clamorosamente sproporzionata agli utili realizzati. Questi utili vanno pertanto confiscati dallo Stato. Occorre inoltre verificare se con questi soldi non debba anche essere versato un risarcimento alle parti lese. WWF chiede pertanto l'inserimento del seguente nuovo capoverso dopo il capoverso 1:

<sup>2</sup> (nuovo) *I benefici patrimoniali tratti dall'utilizzazione illegale di risorse genetiche secondo gli articoli 23n – 23q sono confiscati.*

<sup>3</sup> ... *(L'attuale capoverso unico dell'articolo 24a diventa l'articolo 24a capoverso 3)*

Secondo CENU, le decisioni esecutive e le condizioni menzionate nel messaggio (pag. 33) sono uno strumento importante contro il mancato rispetto degli obblighi di diligenza e di notifica. Bisognerebbe prendere in considerazione anche la possibilità di prevedere un'applicazione integrale dell'obbligo di diligenza, verificando se, conformemente all'obbligo di diligenza, l'accesso alle risorse genetiche è effettivamente avvenuto legalmente e i benefici sono stati condivisi in modo giusto ed equo e non solo se esiste un accordo.

Per lo stesso motivo come le organizzazioni di protezione, anche CENU mette in dubbio l'importo previsto della pena comminata. Quale sanzione occorre inoltre esaminare la possibilità di negare, in caso di mancato rispetto degli obblighi, l'accesso al mercato per i prodotti basati su tali risorse genetiche. Secondo CENU, questa sarebbe una sanzione forse dura, ma in alcuni casi adeguata e soprattutto efficace in vista dell'obiettivo di attuare il principio di equità. Per CENU è inoltre indispensabile ancorare nella LPN un monitoraggio. Non bisogna solo sanzionare le infrazioni riscontrate casualmente, ma svolgere adeguati controlli per campione. Vanno inoltre previsti controlli automatici in caso di superamento di un determinato importo di una transazione o del controvalore monetario degli accordi non monetari. Solo così è possibile garantire il rispetto dell'obbligo di diligenza e dell'obbligo di notifica. Un sistema di sanzioni basato unicamente sul caso non è sufficiente. È inoltre discutibile se la vigilanza prevista sia conforme al Protocollo di Nagoya.

#### **4.9. Art. 24f Competenze esecutive dei Cantoni (nuovo)**

I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

Il Cantone SH attira l'attenzione sul fatto che le nuove disposizioni nel capo V sull'esecuzione riguardano l'intera LPN e andrebbero valutate da questo punto di vista. L'entrata in vigore del Protocollo non deve comportare spese supplementari per i Cantoni; in altre parole nel Cantone di Sciaffusa l'attuazione non deve avere alcuna incidenza sui costi.

Il Cantone AG accoglie favorevolmente l'introduzione del capo dedicato all'esecuzione, che mancava nella LPN. Prende atto del fatto che i maggiori oneri addossati ai Cantoni in seguito alla ratifica saranno limitati e ritiene che ciò sia corretto. Anche il Cantone TG esprime la propria approvazione.

**4.10. Art. 24g Vigilanza e coordinamento da parte della Confederazione (nuovo)**

<sup>1</sup> La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Essa coordina le misure esecutive dei Cantoni e dei servizi federali interessati.

CDPNP ha comprensione per il completamento del capo V. Dubita però della necessità dell'articolo 24g. L'obbligo di vigilanza della Confederazione sull'esecuzione di una legge federale corrisponde alla prassi corrente e non va menzionato espressamente. L'articolo 24g va quindi stralciato.

Pro Natura e ASPU fanno valere il fatto che l'esecuzione e il controllo della LPN da parte della Confederazione hanno sempre riscontrato difficoltà nella pratica. Siccome in caso di esecuzione insufficiente da parte di un Cantone la Confederazione non ha la possibilità di ordinare sanzioni, in casi gravi deve potersi fare carico direttamente dell'esecuzione e negare al Cantone i fondi previsti a tal fine. La disposizione va quindi modificata come segue, con l'aggiunta di un nuovo capoverso:

<sup>1</sup> *La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge e la garantisce.*

<sup>2</sup> (...)

<sup>3</sup> *In caso di inadempienza da parte dei Cantoni, la Confederazione può ridurre i corrispondenti importi della perequazione finanziaria e realizzare la misura direttamente.*

**4.11. Art. 24h Competenze esecutive della Confederazione (nuovo)**

<sup>1</sup> L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'UFAM, l'UFC, l'USTRA e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

<sup>2</sup> Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

<sup>3</sup> La Confederazione esegue le disposizioni concernenti le risorse genetiche (art. 23n-23q); essa può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

<sup>4</sup> Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione della natura e del paesaggio previste dai Cantoni.

I Cantoni ZH e GL chiedono che si stabilisca a livello della legge cosa s'intende per determinati compiti parziali al capoverso 3 e quali ripercussioni finanziarie devono prevedere i Cantoni in relazione a tali compiti.

Il Cantone SZ accoglie favorevolmente la regolamentazione delle competenze in materia di risorse genetiche di cui al capoverso 3.

Il Cantone FR chiede che con la ratifica non siano addossati compiti supplementari ai Cantoni. Il capoverso 3 va modificato di conseguenza.

Per il Cantone BL non è chiaro per quali compiti parziali si possa far capo ai Cantoni secondo il capoverso 3. L'attuazione di questo articolo può comportare un notevole onere esecutivo per i Cantoni. Le nuove disposizioni della legge potranno essere attuate in modo coerente solo mediante controlli nelle imprese. Questo compito ricadrà sui Cantoni.

Per Pro Natura e ASPU non è chiaro perché siano menzionati espressamente l'UFAM, l'UFC e l'USTRA accanto agli altri servizi federali. L'articolo 24h capoverso 1 obbliga tutti i servizi federali a eseguire la LPN. È quindi illogico riservare uno status speciale a questi tre servizi federali. Pro Natura e ASPU chiedono la seguente modifica del capoverso 1:

*L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'UFAM, l'UFC, l'USTRA e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L'UFAM va coinvolto quale autorità specializzata.*

**4.12. Art. 25d Disposizione transitoria della modifica del ... (nuovo)**

Gli articoli 23n–23p sono applicabili ai casi di accesso a risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a esse avvenuti dopo l'entrata in vigore di tali disposizioni.

economiesuisse saluta espressamente il fatto che non sia previsto alcun effetto retroattivo per le disposizioni concernenti gli obblighi di diligenza e di notifica. Ciò è nell'interesse della certezza del diritto.

Bio Suisse e tutte le organizzazioni di protezione fanno valere il fatto che, secondo la CBD e l'articolo 5 del Protocollo di Nagoya, il momento che fa scattare l'equa condivisione dei benefici è l'utilizzazione delle risorse genetiche. Ciò va quindi menzionato espressamente. Anche con la seguente formulazione è escluso un effetto retroattivo:

*Gli articoli 23n–23p sono applicabili ai casi di utilizzazione di risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a esse e/o accesso a risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a esse avvenuti dopo l'entrata in vigore di tali disposizioni.*

Per AIPPI, Interpharma, Intergenerika, Roche e Novartis è positivo che secondo l'articolo 25d le nuove disposizioni non si applicano se l'accesso alle risorse genetiche è avvenuto prima dell'entrata in vigore delle misure di attuazione del Protocollo di Nagoya in Svizzera e che secondo il messaggio le risorse genetiche provenienti da un Paese che non è Parte del Protocollo di Nagoya non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni. Intergenerika osserva che i principi attivi di origine biologica, che in parte sono sul mercato da decenni e la cui origine biologica o genetica esatta spesso non può più essere ricostruita, dovrebbero essere esonerati da un eventuale obbligo di notifica all'UFAM o a Swissmedic per i medicinali. Ciò va sancito all'articolo 25d. Lo chiedono anche Interpharma, Intergenerika e Novartis. Per Novartis, il divieto di effetto retroattivo di cui all'articolo 25d assicura in particolare anche l'applicabilità pratica in relazione alle risorse genetiche già disponibili oggi nei laboratori.

FiBL chiede che la disposizione transitoria si riferisca anche alle risorse genetiche in Svizzera, nella fattispecie agli articoli 23n – 23q.

ASD e scienceindustries salutano espressamente il fatto che non sia previsto alcun effetto retroattivo per le disposizioni concernenti gli obblighi di diligenza e di notifica. Ciò è nell'interesse della certezza del diritto.

## 5. Richieste e osservazioni sul messaggio

Osservazione preliminare: l'oggetto della consultazione è il progetto. Il messaggio o il rapporto esplicativo servono a illustrare il progetto e non hanno carattere giuridicamente vincolante. Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione informa pertanto prevalentemente sui pareri concernenti il progetto. Le richieste e le osservazioni concernenti il messaggio sono riportate qui di seguito sommariamente.

Il Cantone ZH chiede motivazioni più dettagliate nel messaggio sugli impegni che scaturiscono dal Protocollo di Nagoya, sulla conformità del progetto con il Protocollo di Nagoya e sulle modalità di attuazione del Protocollo di Nagoya da parte di altri Stati.

PEV propone un proprio commento dettagliato sul Protocollo di Nagoya. Secondo l'articolo 3 del Protocollo di Nagoya le risorse genetiche umane sono escluse dal campo di applicazione del Protocollo. Ciò va menzionato espressamente nella legislazione svizzera di attuazione. PEV aggiunge che la camera di compensazione di cui all'articolo 14 del Protocollo di Nagoya non svolge il suo ruolo se uno Stato discrimina parte della propria popolazione. La Svizzera deve quindi adoperarsi affinché la camera di compensazione intervenga quando i meccanismi interni di uno Stato non funzionano. Il Protocollo va adeguato di conseguenza.

Per Accademie delle scienze è importante che la promozione della ricerca accetti e finanzia quale voce di bilancio la condivisione dei benefici non monetari. Occorre inoltre esaminare le possibilità per affrontare e compensare un eventuale maggior bisogno di tempo e denaro dei progetti con situazioni ABS complesse (pag. 23 del messaggio). Per la ricerca non commerciale, in particolare per le raccolte *ex situ* non commerciali, la concretizzazione dell'obbligo di diligenza descritta nelle considerazioni sulla situazione giuridica (pag. 28 del messaggio) non è praticabile con tale differenziazione (distinzione tra Stati Nagoya con una regolamentazione giuridica, senza una regolamentazione giuridica nonché Stati CBD). Per l'utilizzazione non commerciale nella ricerca accademica è quindi adeguata una limitazione alle informazioni minime proposte (risorse genetiche utilizzate e la loro fonte).

Le organizzazioni di protezione avanzano varie richieste concrete di modifica del messaggio, che si riferiscono quasi esclusivamente alle modifiche del progetto da esse auspiccate. Spiccano le seguenti richieste (modifiche barrate o in grassetto):

- pag. 17: Le risorse biologiche non utilizzate quali risorse genetiche (~~p. es. beni di commercio o di consumo in procedimenti biotecnologici~~) non rientrano quindi nel campo d'applicazione del Protocollo.
- pag. 18: Durante i negoziati è tuttavia anche stato riconosciuto [. . .]. Per questo motivo **sono stati inseriti l'articolo 10, che prevede la possibilità di introdurre un meccanismo multilaterale di condivisione dei benefici a livello globale, e l'articolo 11, che esorta le Parti, in questi casi, a cooperare a livello transfrontaliero.**
- pag. 22: Sono così generati incentivi ed ~~eventualmente,~~ **idealmente,** le risorse necessarie per conservare la diversità biologica su scala globale e utilizzare i suoi componenti in modo sostenibile.
- pag. 30: Rientra nella commercializzazione in particolare la vendita di ~~risorse genetiche utilizzate~~ **prodotti sviluppati utilizzando risorse genetiche** e qualsiasi altro negozio giuridico che trae benefici monetari dalle risorse genetiche utilizzate, ad esempio mediante licenze, contratti di pegno o simili.
- pag. 33: Se tali obblighi non saranno adempiuti, la Confederazione potrà anche vietare l'impiego ~~delle risorse genetiche utilizzate~~ **i prodotti sviluppati utilizzando risorse genetiche** o delle conoscenze tradizionali associate a esse.

Le organizzazioni di protezione formulano inoltre in particolare le seguenti osservazioni sul messaggio:

- Dal messaggio (pag. 27) risulta che l'obbligo di diligenza si applica sia a coloro che utilizzano risorse genetiche, sia a coloro che traggono benefici diretti dall'utilizzazione di risorse genetiche. Non è però chiaro quale sia l'elemento determinante che fa sì che questi ultimi sottostiano all'obbligo di diligenza, ad esempio se l'impresa deve avere sede in Svizzera o se l'utilizzazione o la commercializzazione devono avvenire in Svizzera.

- Il messaggio (pag. 27) non specifica quali disposizioni si applicano per quanto riguarda la condivisione dei benefici in caso di trasferimento di risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate a esse a terzi, e cioè nei casi in cui si traggono benefici diretti dall'utilizzazione di risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate a esse, ma l'accesso a tali risorse o conoscenze non è avvenuto nel Paese di origine.
- Il messaggio afferma che l'obbligo di diligenza non si applica alle risorse genetiche provenienti originariamente da un Paese che non è Parte del Protocollo di Nagoya (pag. 28). Le organizzazioni di protezione sostengono che l'utilizzazione e la commercializzazione di risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate a esse in Svizzera richiedono sempre un PIC e MAT conformemente alla legislazione vigente nei Paesi di origine e propongono che i servizi di notifica esigano un PIC e MAT per tutte le risorse genetiche utilizzate. Se del caso, l'utente deve avere la possibilità di spiegare perché non può presentarli.
- Stando al messaggio, l'esecuzione deve concentrarsi sulle presunte violazioni delle misure introdotte (pag. 34). Le organizzazioni di protezione chiedono una regolamentazione più precisa su come verificare il rispetto dell'obbligo di diligenza. Un'esecuzione solo in caso di indicazioni di presunte violazioni è insufficiente. La funzione di controllo del rispetto dell'obbligo di diligenza è così scaricata sulle Parti che mettono a disposizione le risorse genetiche e sulla società civile.

Swiss-Seed vorrebbe più indicazioni sulle ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale (pag. 24 del messaggio). Le spese previste le sembrano spropositate.

Université de Neuchâtel, si esprime in dettaglio sul messaggio. Critica il fatto che l'obbligo di diligenza non è illustrato in modo sufficientemente chiaro nel messaggio (pag. 27 segg.). In particolare non è stabilito il legame con i requisiti in materia di condivisione dei benefici. Université de Neuchâtel si chiede con che frequenza annuale e secondo quali modalità pratiche dovrà adempiere l'obbligo di diligenza.

Per quanto riguarda la ricerca non commerciale (pag. 35 segg. del messaggio), FNS rileva in particolare di avere l'intenzione di segnalare le nuove disposizioni ABS della LPN nei suoi moduli di domanda e di chiedere ai richiedente una conferma formale del rispetto delle prescrizioni ABS, se nel progetto di ricerca sono utilizzate risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a esse provenienti da un Paese Parte del Protocollo di Nagoya. FNS prospetta inoltre ulteriori misure ai fini dell'attuazione dei nuovi requisiti della LPN. FNS attira però l'attenzione sul fatto che non può assumere alcun ruolo di controllo. In particolare non può verificare se le dichiarazioni rilasciate dai richiedenti corrispondono alla verità. Se dovesse essere perseguito o richiesto un controllo del genere, il FNS, il cui compito pubblico consiste nel promuovere e valutare la ricerca scientifica, non sarebbe l'organismo adatto e il relativo regolamento sulla gestione di comportamenti scientifici scorretti la collocazione sbagliata.

CENU illustra nel suo parere come ritiene che vada interpretato il Protocollo di Nagoya. Rileva che nell'ambito del recepimento del Protocollo di Nagoya nel diritto svizzero non si tratta più di discutere se le risorse genetiche debbano essere considerate una proprietà dell'umanità (*common heritage of mankind*) o se lo Stato sovrano può decidere liberamente sui diritti di proprietà e sui diritti di disporre di tali risorse. A questo interrogativo etico fondamentale è già stata data una risposta nell'ambito del Protocollo a favore della seconda opzione: le risorse genetiche sottostanno al diritto degli Stati sovrani. Secondo CENU questa premessa non è contestata né dal punto di vista della sua motivazione etica, né da quello delle sue ripercussioni.

**6. Allegato: elenco dei destinatari e dei partecipanti**

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Contattato	Risposta	Posizione <sup>4</sup>
	<b>1</b>	<b>Cantoni</b>		<b>27</b>		
1	1	Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH	sì	sì	R
2	1	Staatskanzlei des Kantons Bern	BE	sì	sì	A
3	1	Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU	sì	sì	AR
4	1	Standeskanzlei des Kantons Uri	UR	sì	sì	AR
5	1	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ	sì	sì	AR
6	1	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW	sì	sì	A
7	1	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW	sì	sì	A
8	1	Regierungskanzlei des Kantons Glarus	GL	sì	sì	R
9	1	Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG	sì	sì	AR
10	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR	sì	sì	AR
11	1	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO	sì	sì	NP
12	1	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS	sì	sì	AR
13	1	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL	sì	sì	AR
14	1	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH	sì	sì	AR
15	1	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR	sì	sì	A
16	1	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI	sì		
17	1	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG	sì	sì	A
18	1	Standeskanzlei des Kantons Graubünden	GR	sì	sì	A
19	1	Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG	sì	sì	AR
20	1	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG	sì	sì	AR
21	1	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI	sì		
22	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD	sì	sì	AR
23	1	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS	sì	sì	AR
24	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE	sì	sì	AR
25	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE	sì	sì	AR

<sup>3</sup> A = approvazione; AR = approvazione con richieste; R = rifiuto; NP = nessuna posizione

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Contattato	Risposta	Posizione <sup>4</sup>
26	1	Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU	sì	sì	AR
27	1	Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)	KdK	sì		
	<b>2</b>	<b>Partiti</b>		<b>12</b>		
28	2	Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD	BDP	sì		
29	2	Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD	CVP	sì		
30	2	Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow	CSP-OW	sì		
31	2	Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CSPO	sì		
32	2	Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	PEV	sì	sì	AR
33	2	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali	PLR	sì	sì	R
34	2	Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	PES	sì	sì	AR
35	2	Grünes Bündnis GB (Mitglied GPS) Alliance Verte AVeS Alleanza Verde AVeS	GB	sì		
36	2	Grünliberale Partei glp Parti vert'libéral pvl	GLP	sì		
37	2	Lega dei Ticinesi (Lega)	Lega	sì		
38	2	Mouvement Citoyens Romand (MCR)	MCR	sì		
39	2	Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	UDC	sì	sì	R
40	2	Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	PSS	sì	sì	AR
	<b>3</b>	<b>Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna</b>		<b>3</b>		
41	3	Schweizerischer Gemeindeverband Associazione dei Comuni svizzeri	SGemV	sì	sì	NP
42	3	Schweizerischer Städteverband Unione delle città svizzere	SSV	sì	sì	NP
43	3	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	sì		

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Contattato	Risposta	Posizione <sup>4</sup>
	<b>4</b>	<b>Associazioni mantello dell'economia</b>		<b>8</b>		
44	4	economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	economiesuisse	si	si	AR
45	4	Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	SGV	si		
46	4	Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	USS	si	si	NP
47	4	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	USI	si	si	NP
48	4	Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)	Unione dei contadini	si	si	AR
49	4	Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association	SBV	si		
50	4	Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)	KV	si		
51	4	Travail.Suisse	Travail.Suisse	si		
	<b>5</b>	<b>Altre organizzazioni e ambienti interessati</b>		<b>152</b>		
52	5	Actelion Pharmaceuticals Ltd.	Actelion	si		
53	5	Agrarallianz	Agrarallianz	si		
54	5	Agridea	Agridea	si		
55	5	Akademien der Wissenschaften Schweiz Accademie svizzere delle scienze	Accademie delle scienze	si <sup>5</sup>	si	AR
56	5	Alliance Sud	Alliance Sud	si		
57	5	Alpen-Initiative Iniziativa delle Alpi	Alpen-Initiative	si		
58	5	Arbeitsgemeinschaft Naturgemässe Waldwirtschaft (ANW)	ANW	si		
59	5	Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter	ASR	si		

<sup>4</sup> Le Accademie delle scienze si sono espresse anche a nome di ASSM, SCNAT e SATW.

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Contattato	Risposta	Posizione <sup>4</sup>
60	5	Archäologie Schweiz Archeologia Svizzera	Archäologie Schweiz	sì		
61	5	Ärzte und Ärztinnen für Umweltschutz (aefu) Medici per l'ambiente	aefu	sì		
62	5	Association des Groupements et Organisations Romands de l'Agriculture (AGORA)	AGORA	sì		
63	5	Association des Industries Chimiques Genevoises	AICHG	sì		
64	5	avenir-suisse	avenir-suisse	sì		
65	5	Basler Appell gegen Gentechnologie	Basler Appell	sì	sì	AR
66	5	Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren Konferenz (BPUK) Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA)	BPUK	sì		
67	5	Blauen Insitut	Blauen Insitut	sì		
68	5	Biokosma AG	Biokosma	sì		
69	5	Bio Suisse	Bio Suisse	sì	sì	AR
70	5	CABI Europe – Switzerland	CABI	sì		
71	5	Caritas Schweiz Caritas Svizzera	Caritas	sì		
72	5	Centre Patronal	CP	no	sì	R
73	5	CIPRA Schweiz CIPRA Svizzera	CIPRA	sì		
74	5	CleantechAlps	CleantechAlps	sì		
75	5	Cleantech Switzerland	Cleantech CH	sì		
76	5	Coop Hauptsitz	Coop	sì		
77	5	cosmetochem	cosmetochem	no	sì	AR
78	5	Culture Collection of Switzerland CCOS	CCOS	sì	sì	AR
79	5	Eco Swiss	Eco Swiss	sì	sì	NP
80	5	Ecopolitics GmbH	Ecopolitics	sì		
81	5	Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich EKAH Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano CENU	CENU	no	sì	AR
82	5	Equiterre, partenaire pour le développement durable	Equiterre	sì		
83	5	Erklärung von Bern Dichiarazione di Berna	EvB	sì	sì	AR

<b>Numero</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Nome</b>	<b>Abbreviazione</b>	<b>Contattato</b>	<b>Risposta</b>	<b>Posizione<sup>4</sup></b>
84	5	Fachverband Laborberufe	Laborberufe	sì		
85	5	Fachverein Wald des SIA	Fachverein Wald	sì		
86	5	Farma Industria Ticino	Farma Industria Ticino	sì	sì	A
87	5	Fastenopfer Sacrificio quaresimale	Fastenopfer	sì		
88	5	F. Hoffmann-La Roche AG	Roche	sì	sì	AR
89	5	Federation des Pepinieristes-Viticulteurs Suisse (FPVS)	FPVS	no	sì	AR
90	5	Föderation der Schweiz. Nahrungsmittel-Industrien (Fial) Federazione delle industrie alimentari svizzere (Fial)	Fial	sì		
91	5	Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica (FiBL)	FiBL	sì	sì	AR
92	5	FIBER Fischereiberatungsstelle Ufficio svizzero di consulenza per la pesca	FIBER	sì		
93	5	FMH Swiss Medical Association	FMH	sì		
94	5	FSC Arbeitsgruppe Schweiz FSC Gruppo di lavoro Svizzera	FSC	sì		
95	5	Garten-Center Fachverband	Garten-Center	sì		
96	5	Gesellschaft für bedrohte Völker – Schweiz	GfbV	sì	sì	AR
97	5	Givaudan Suisse SA	Givaudan	sì		
98	5	Greenpeace Schweiz Greenpeace Svizzera	Greenpeace	sì	sì	AR
99	5	HELVETAS Swiss Intercooperation	HELVETAS	sì		
100	5	Helvetia Nostra – Fondation Franz Weber	Helvetia Nostra	sì		
101	5	Holzindustrie Schweiz Industria del legno Svizzera	Holzindustrie	sì		
102	5	Hortus Botanicus Helveticus	Hortus Botanicus Helveticus	sì		
103	5	IBMA – Schweiz	IBMA	sì		
104	5	Indo-Swiss Collaboration in Biotechnology	ISCB	sì		
105	5	Intergenerika	Intergenerika	sì	sì	AR
106	5	Interpharma	Interpharma	sì	sì	AR
107	5	IOBC – Schweiz	IOBC	sì	sì	AR

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Contattato	Risposta	Posizione <sup>4</sup>
108	5	IP-Suisse	IP-Suisse	sì		
109	5	Jagd Schweiz Caccia Svizzera	Jagd Schweiz	sì		
110	5	Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz (JFK) Conferenza dei servizi della caccia e della pesca (CCP)	JFK	sì		
111	5	Jardin Suisse	Jardin Suisse	sì		
112	5	Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz (KBNL) Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP)	CDPNP	sì	sì	AR
113	5	Konferenz der kantonalen Forstdirektoren (FoDK) Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle foreste (CDFo)	FoDK	sì		
114	5	Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz (KOLAS) Conferenza svizzera dei servizi cantonali dell'agricoltura (COSAC)	KOLAS	sì		
115	5	Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz (KVU) Conferenza dei capi dei servizi cantonali per la protezione dell'ambiente (CCA)	KVU	sì		
116	5	Umweltallianz	Umweltallianz	sì		
117	5	Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz	karch	sì		
118	5	Max Havelaar-Stiftung (Schweiz) Fondazione Max Havelaar (Svizzera)	Max Havelaar	sì	sì	AR
119	5	Merck Serono S.A.	Merck Serono	sì		
120	5	Migros Genossenschafts-Bund Federazione delle cooperative Migros	Migros	sì	sì	AR
121	5	Mountain Wilderness	MW	sì	sì	NP
122	5	Naturfreunde Schweiz (NFS) Amici della natura Svizzera	NFS	sì		
123	5	Nestlé Suisse S.A.	Nestlé	sì		
124	5	Netzwerk Schweizer Pärke	Netzwerk Schweizer Pärke	sì		
125	5	North-South Centre	N-SC	sì		
126	5	Novartis International AG	Novartis	sì	sì	AR
127	5	PEFC Schweiz	PEFC	sì		
128	5	Pro Natura	Pro Natura	sì	sì	AR

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Contattato	Risposta	Posizione <sup>4</sup>
129	5	ProSpeciaRara	ProSpeciaRara	sì		
130	5	Rheinaubund (Schweizerische Arbeitgemeinschaft für Natur und Heimat)	Rheinaubund	sì		
131	5	Sanu – Bildung für nachhaltige Entwicklung	Sanu	sì		
132	5	SAVE Foundation (Safeguard for Agricultural Varieties in Europe)	SAVE	sì	sì	AR
133	5	Schweizer Heimatschutz (SHS) Heimatschutz Svizzera	SHS	sì		
134	5	Schweizer Vereinigung für Samenhandel und Sortenschutz	Swiss-Seed	sì	sì	AR
135	5	Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/BirdLife Svizzera	ASPU	sì	sì	AR
136	5	Schweizer Zentrum für die Kartografie der Fauna (SZKF) Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF)	SZKF	sì		
137	5	Schweizer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR) Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	SWTR	sì		
138	5	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Kräuteranbaues im Berggebiet (ArGe Bergkräuter)	ArGe Bergkräuter	sì		
139	5	Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie	SAG	sì		
140	5	Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW) <sup>6</sup> Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM)	ASSM	sì		
141	5	Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften SCNAT <sup>7</sup> Accademia di scienze naturali SCNAT	SCNAT	sì		
142	5	Schweizerische Akademie der technischen Wissenschaften <sup>8</sup> Accademia svizzera delle scienze tecniche	SATW	sì		
143	5	Schweizerische Berufsorganisation für Traditionelle Chinesische Medizin (SBO-TCM)	SBO-TCM	sì		
144	5	Schweizerische Chemische Gesellschaft (SCG)	SCG	sì		
145	5	Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE ) Società svizzera di nutrizione (SSN)	SGE	sì		

<sup>5</sup> Parere inviato dalle Accademie delle Scienze

<sup>6</sup> Parere inviato dalle Accademie delle Scienze

<sup>7</sup> Parere inviato dalle Accademie delle Scienze

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Contattato	Risposta	Posizione <sup>4</sup>
146	5	Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung (SGH) Società svizzera di speleologia (SSS)	SGH	sì		
147	5	Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie Società svizzera di microbiologia	SGM	sì		
148	5	Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut	TPH	sì		
149	5	Schweizerische Greina-Stiftung (SGS) Fondazione svizzera della Greina (FSG)	SGS	sì		
150	5	Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen (SKEK) Commissione svizzera per la coltivazione delle piante coltivate (CPC)	CPC	sì	sì	AR
151	5	Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Wildpflanzen (SKEW) Commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche (CPS)	SKEW	sì		
152	5	Schweizerischer Apothekerverband Società svizzera dei farmacisti	pharmasuisse	sì		
153	5	Schweizerischer Drogistenverband (SDV) Associazione svizzera dei droghieri (ASD)	ASD	sì	sì	AR
154	5	Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK-FEPS	SEK-FEPS	sì		
155	5	Schweizerischer Fachverband der Hersteller freiverkäuflicher Heilmittel (ASSGP) Associazione svizzera dell'industria farmaceutica per l'automedicazione	ASSGP	sì		
156	5	Schweizerischer Floristenverband Associazione svizzera dei fioristi	Floristenverband	sì		
157	5	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband SKW	SKW	sì		
158	5	Schweizerische Normen-Vereinigung SNV Associazione svizzera di normazione	SNV	sì		
159	5	Schweizerischer Nationalfonds SNF Fondo nazionale svizzero FNS	FNS	sì	sì	AR
160	5	Schweizerische Union für Laboratoriumsmedizin Unione svizzera di medicina di laboratorio	SULM	sì		
161	5	Schweizerische Vereinigung für Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit (suissepro) Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione della salute sul lavoro	suissepro	sì		
162	5	Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen (usic) Unione svizzera degli studi consulenti di ingegneria	usic	sì		
163	5	Schweizerische Vereinigung für Gesundheitsschutz und Umwelttechnik (SVG)	SVG	sì		
164	5	Schweizerische Vereinigung zum Schutz des Geistigen Eigentums	AIPPI	sì	sì	AR

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Contattato	Risposta	Posizione <sup>4</sup>
		Associazione svizzera per la protezione della proprietà intellettuale				
165	5	Schweizerische Vogelwarte Stazione ornitologica svizzera	Stazione ornitologica	sì	sì	NP
166	5	Schweizerischer Fischerei-Verband (SFV) Federazione svizzera di pesca (FSP)	SFV	sì		
167	5	Schweizerischer Forstverein Società forestale svizzera	Forstverein	sì		
168	5	Schweizerischer Nationalpark Parco nazionale svizzero	Nationalpark	sì		
169	5	Schweizerischer Getreideproduzentenverband (SGPV) Federazione svizzera dei produttori di cereali (FSPC)	FSPC	sì	sì	AR
170	5	Schweizerischer Verband der Umweltfachleute (SVU) Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente	SVU	sì		
171	5	Schweizerischer Verband für komplementärmedizinische Heilmittel (SVKH)	SVKH	sì		
172	5	Scienceindustries	science-industries	sì	sì	AR
173	5	Slow Food Schweiz	SlowFood	sì		
174	5	Stiftung Natur und Wirtschaft	NaturundWirtschaft	sì		
175	5	Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (PUSCH) Fondazione svizzera per la pratica ambientale	PUSCH	sì		
176	5	StopOGM	StopOGM	sì		
177	5	Swiss Fair Trade	FairTrade	sì		
178	5	Swiss Technology Network – swissT.net	swissT.net	sì		
179	5	Swiss technology transfer association (swiTT)	swiTT	sì		
180	5	Swissaid	Swissaid	sì	sì	AR
181	5	Swiss Biotech Association	SBA	sì		
182	5	swisscleantech Association	swisscleantech	sì	sì	A
183	5	SwissMEM	SwissMEM	sì	sì	NP
184	5	Schweizerischer Saatgutproduzenten-Verband Federazione svizzera produttori di sementi	swisssem	sì	sì	R
185	5	Syngenta International AG	Syngenta	sì	sì	AR
186	5	Touring Club Schweiz (TCS) Touring Club Svizzero (TCS)	TCS	sì		

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Contattato	Risposta	Posizione <sup>4</sup>
187	5	Universität Basel, Vizerektorat Forschung und Nachwuchsförderung		nein	si	R
188	5	Université de Neuchâtel, Faculté de droit		nein	si	AR
189	5	Uniterre	Uniterre	si	si	AR
190	5	Verband der Kantonschemiker der Schweiz Associazione dei chimici cantonali svizzeri	VKCS	si		
191	5	Verband Kompost- und Vergärwerke Schweiz (VKS) Associazione Svizzera delle Aziende di Compostaggio e di Metanizzazione (ASAC)	VKS	si		
192	5	Verband Schweizer Forstpersonal (VSF) Associazione dei forestali svizzeri (AFS)	VSF	si		
193	5	Verband Schweizer Pilzproduzenten (VSP)	VSP	si		
194	5	JardinSuisse	JardinSuisse	si		
195	5	Verband Schweizerischer Forstunternehmungen (VSFU)	VSFU	si		
196	5	Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwälte	VSP	si	si	NP
197	5	Verband Schweizerischer Saatgut- und Jungpflanzenfirmen	VSSJ	si		
198	5	Verband zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz	VZFS	si		
199	5	Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz	VIPS	si		
200	5	Vereinigung für Umweltrecht (VUR) Associazione per il diritto dell'ambiente (ADA)	VUR	si		
201	5	Vereinigung zum Schutz kleiner und mittlerer Bauern (VKMB)	VKMB	si		
202	5	Vereinigung Schweizerischer Futtermittelfabrikanten (VSF)	VSF	si		
203	5	Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) Associazione traffico e ambiente (ATA)	VCS	si		
204	5	Vision Landwirtschaft	Vision Landwirtschaft	si		
205	5	Waldwirtschaft Schweiz (Dachverband der Waldeigentümer) WVS Ecoomia forestale Svizzera	WVS	si		
206	5	Weleda AG	Weleda	si		
207	5	WWF Schweiz WWF Svizzera	WWF	si	si	AR
208	5	Zentrum des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora (ZDSF)	ZDSF	si		
209	5	zooschweiz	zooschweiz	si	si	NP